# PARTE UFFICIALE

*Il N. 5186 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge dell'11 marzo 1869, numero 4941, per la estensione alle provincie venete ed a quella di Mantova della legge del 28 luglio 1861, n. 132, sui pesi e sulle misure metrico-decimali;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicati nelle provincie venete ed in quella di Mantova, insieme con la legge del 28 luglio 1861, n. 132, sui pesi e sulle misure metrico-decimali, allegato *A*, i Regi decreti:

Dello stesso giorno 28 luglio 1861, n. 163, col relativo regolamento, allegato *B*, esclusa la tabella del personale;

Del 13 ottobre 1861, n. 320, col regolamento che vi è annesso, allegato *C*, e

Del 10 giugno 1866, n. 2977, allegato *D*.

Art. 2. Insieme ai decreti precitati continueranno ad avere vigore anco in quelle provincie i Reali decreti, già pubblicati:

Del 23 dicembre 1866, n. 3421, colla tabella del personale, esclusi da essa i due ispettori dei pesi e delle misure;

Del 14 aprile 1867, n. 3688;

Del 17 luglio 1867, n. 3809;

Del 9 gennaio 1868, n. 4252, e

Del 30 dicembre 1868, n. 4794.

Art. 3. Una Giunta metrica, a senso dell'articolo 2 del succitato Nostro decreto 28 luglio 1861, n. 163, sarà instituita in Venezia per agevolare i lavori della Commissione consultiva stabilita presso il Ministero delle Finanze, in forza del Nostro decreto 30 dicembre 1868, n. 4794.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 luglio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

ALLEGATO A

Nº 132.

*Legge sui pesi e sulle misure*

28 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## CAPO I.
### Disposizioni generali.

Art. 1. I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, la cui unità sono le seguenti:

*Per le misure lineari:*

Il metro, unità fondamentale dell'intiero sistema ed eguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre;

*Per le misure di superficie:*

Il metro quadrato;

*Per le misure di solidità:*

Il metro cubo;

*Per le misure di capacità:*

Il litro, eguale al cubo della decima parte del metro;

*E per li pesi:*

Il gramma, peso nel vuoto d'un cubo, avente il lato eguale alla centesima parte del metro, d'acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

Art. 2. Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:

*Per le misure agrarie:*

L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato;

*Per la misura del legno:*

Lo stero, equivalente al metro cubo.

Art. 3. I multipli e summultipli di detti pesi e misure seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella unita alla presente Legge.

Art. 4. I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella. Possono anche rappresentare i doppi e la metà di essi.

Art. 5. Il metro ed il chilogramma in platino depositati negli archivi generali del Regno sono i campioni prototipi dei pesi e delle misure.

Art. 6. Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con Decreto Reale, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio, coi campioni prototipi.

Art. 7. Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni Capoluogo di Circondario nell'ufficio d'Intendenza ed in ogni ufficio di verificazione.

Lo avranno pure tutti gli altri Comuni che ne fanno richiesta e ne corrispondono il prezzo.

Art. 8. Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella unita alla presente Legge.

Art. 9. Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti che siano compilati in pesi o misure antiche o diverse, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.

Art. 10. Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi e misure legali.

Art. 11. Coloro che sono tenuti alla verificazione periodica, di cui all'articolo 14, dovranno tenere affisso ed esposto nel luogo del loro esercizio il ragguaglio dei nuovi pesi e misure da essi adoperati, con gli antichi già in uso nel Comune e nelle altre Provincie del Regno secondo le tavole che saranno pubblicate per cura del Governo.

Lo stesso ragguaglio dovrà tenersi affisso ed esposto per cura dell'Amministrazione comunale nei luoghi di fiere e mercati per tutti gli antichi pesi e misure dei Comuni del Circondario.

Le disposizioni del presente articolo cesseranno nel 31 dicembre 1870.

## CAPO II.
### Della verificazione dei pesi e misure.

Art. 12. I pesi e le misure sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

Art. 13. Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio. La prima verificazione è gratuita.

Art. 14. Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.

La verificazione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame, di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento.

Art. 15. La verificazione si fa in ogni tempo nell'ufficio dei Verificatori del Circondario, e periodicamente ogni anno nei Capoluoghi di Mandamento, e in altri Comuni che potranno essere indicati dalle Deputazioni provinciali.

La verificazione è annunziata almeno otto giorni prima per notificazione da affiggersi all'albo pretorio di tutti i Comuni che vi si devono assoggettare.

La verificazione dei pesi e misure fissi si fa nell'officina o negozio o magazzino dell'utente.

I Comuni Capo-luoghi di Mandamento, e quelli prescelti dalla Deputazione provinciale, daranno al Verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche.

Art. 16. La Giunta municipale formerà lo stato degli utenti di ogni Comune per categoria in ordine alfabetico, colla indicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio.

Art. 17. Ogni utente pagherà un diritto annuo, fisso, secondo le seguenti categorie:

| | | |
|---|---|---|
| 1° Uffizi pubblici | L. | 6 » |
| 2° Negozianti in grosso | » | 5 » |
| 3° Negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 18,000 abitanti in su | » | 3 50 |
| 4° Negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 3000 a 18,000 abitanti | » | 2 50 |
| 5° Negozianti negli altri luoghi | » | 1 25 |
| 6° Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezze nei luoghi di popolazione riunita dai 18,000 abitanti in su | » | 1 50 |
| 7° Negozianti nei luoghi di popolazione riunita dai 3000 ai 18,000 abitanti | » | 0 80 |
| 8° Negozianti negli altri luoghi | » | 0 40 |
| 9° Merciai ambulanti ed esercenti in luoghi aperti | » | 0 40 |
| 10. Coloro che, non esercitando alcun commercio, sono per l'articolo 14 tenuti alla verificazione, e quelli che richieggono la verificazione volontaria | » | 0 40 |

I diritti di verificazione sono riscossi per conto dello Stato.

Art. 18. Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a due o più delle categorie, di cui all'articolo 17, pagano un solo diritto, che è il più alto tra quelli delle dette categorie.

Art. 19. I diritti di verificazione sono dovuti secondo i ruoli compilati dal Verificatore, pubblicati e discussi dalla Giunta municipale, e resi esecutivi con decreti dell'Autorità provinciale.

## CAPO III.
### Delle contravvenzioni e delle pene.

Art. 20. I Verificatori dei pesi e misure, alla presenza del Sindaco o di chi ne fa le veci, procedono ad accertare le infrazioni alle Leggi e Regolamenti in materia di pesi e misure ed al sequestro dei pesi e misure falsi o di cui l'uso è vietato.

I loro verbali saranno sottoscritti da due testimoni e faranno fede in giudizio sino a prova contraria.

Art. 21. In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i Verificatori avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa Legge e dai relativi Regolamenti.

Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le contravvenzioni con le forme ordinate dalle Leggi per le visite domiciliari.

Art. 22. I pesi e le misure sequestrate dovranno dopo la sentenza restituirsi ai contravventori quando risulti che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto del bollo di verificazione.

Però il contravventore per ottenerne la restituzione dovrà prima farli bollare.

Art. 23. Le contravvenzioni agli articoli 8, 9 e 10 della presente Legge saranno verificate negli atti dei Notai e degli altri Ufficiali pubblici, dagli Ispettori ed Agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, insinuazione, ipoteche, tabellione e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti.

Art. 24. La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui nell'articolo precedente, non comincerà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunciate.

Art. 25. Saranno puniti:

1° Con ammenda o multa da lire 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi o misure mancanti del bollo di prima verificazione.

2° Con ammenda di lire 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'articolo 14 precedente, e generalmente tutte le contravvenzioni a questa Legge e relativi Regolamenti, per le quali non è inflitta una pena speciale.

3° Con l'ammenda di lire 20 i Notai ed altri Ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

L'ammenda sarà dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

4° Con l'ammenda da lire 5 a 20 i contravventori all'articolo 11.

L'ammenda a cui fossero condannate le Amministrazioni, sarà dovuta ad esse in rimborso dall'Uffiziale a cui la contravvenzione è imputabile.

Art. 26. Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che sieno aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificazione.

Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.

Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente procurate per causa di lucro.

Art. 27. Gli imputati per trasgressioni punibili soltanto con pena pecuniaria potranno far cessare il procedimento pagando volontariamente l'intiera somma della pena, quando è determinata; e il massimo di essa quando è estensibile entro certi limiti, unitamente alle spese.

## CAPO IV.
### Disposizioni speciali.

Art. 28. Sarà stabilita, con decreto reale, l'epoca in cui entrerà in vigore il sistema decimale metrico nelle provincie napolitane e siciliane, la quale in niun caso non potrà esser protratta oltre il 1° gennaio 1863.

Art. 29. Nelle provincie in cui non sono ancora istituite le autorità provinciali e comunali, di cui nella presente legge, si intenderanno indicate quelle altre autorità che ne esercitano attualmente le funzioni.

Art. 30. Le disposizioni contrarie a quelle della presente legge in materia di pesi e misure sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino il 28 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE

CORDOVA.

*Tabella dei pesi e delle misure metriche decimali, loro multipli e summultipli.*

| | |
|---|---|
| **MISURE** | |
| *Misura lineare.* | |
| Unità | Metro, unità fondamentale del sistema metrico decimale, eguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre o della distanza dal polo all'equatore. |
| Multipli | Decametro, eguale a dieci metri. |
| » | Ettometro, eguale a cento metri. |
| » | Chilometro, eguale a mille metri. |
| » | Miriametro, eguale a diecimila metri. |
| Summultipli | Decimetro, eguale alla decima parte del metro. |
| » | Centimetro eguale alla centesima parte del metro. |
| » | Millimetro, eguale alla millesima parte del metro. |
| *Misura superficiale.* | |
| Unità | Metro quadrato. |
| Multipli | Decametro quadrato. |
| » | Ettometro quadrato. |
| » | Chilometro quadrato. |
| » | Miriametro quadrato. |
| Summultipli | Decimetro quadrato. |
| » | Centimetro quadrato. |
| » | Millimetro quadrato. |
| *Misura speciale agraria.* | |
| Unità | Ara, decametro quadrato o cento metri quadrati. |
| Multipli | Ettara, ettometro quadrato o diecimila metri quadrati. |
| Summultipli | Centiara, metro quadrato. |
| *Misura di solidità o volume.* | |
| Unità | Metro cubo (*i multipli e summultipli non si usano con denominazioni speciali*). |
| *Misura speciale di solidità per il legno.* | |
| Unità | Stero, metro cubo. |
| Multipli | Decastero, dieci metri cubi. |
| Summultipli | Decistero, decimo di un metro cubo. |
| *Misura di capacità.* | |
| Unità | Litro, decimetro cubo. |
| Multipli | Decalitro, dieci litri. |
| » | Ettolitro, cento litri. |
| » | Chilolitro, mille litri o metro cubo. |
| Summultipli | Decilitro, decimo del litro. |
| » | Centilitro, centesimo del litro. |
| » | Millilitro, millesimo del litro o centimetro cubo. |
| **PESO** | |
| Unità | Gramma, peso nel vuoto di un centimetro cubo di acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi. |
| Multipli | Decagramma, dieci grammi. |
| » | Ettogramma, cento grammi o dieci decagrammi. |
| » | Chilogrammi, mille grammi o dieci ettogrammi. |
| » | Miriagramma, diecimila grammi o dieci chilogrammi. |
| » | Quintale metrico, dieci miriagrammi o cento chilogrammi. |
| » | Tonnellata di mare, dieci quintali o mille chilogrammi. |
| Summultipli | Decigramma, decimo di un gramma. |
| » | Centigramma, centesimo di un gramma. |
| » | Milligramma, millesimo di un gramma. |

*Visto d'ordine di S. M.*

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

CORDOVA.

Allegato B.

Nº 163.

REGIO DECRETO *che approva il Regolamento pel servizio dei pesi e delle misure*

28 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduta la legge in data 28 luglio 1861, sui pesi e sulle misure;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Regolamento pel servizio dei pesi e delle misure, annesso al presente Decreto, e la susseguente pianta del personale e delle retribuzioni, vidimati dal Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio, sono da Noi approvati.

Art. 2. È stabilita presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione consultiva dei pesi e delle misure, i cui Membri e il Presidente sono da Noi nominati.

Saranno anche instituite delle Giunte per agevolare i lavori della Commissione consultiva.

La Commissione e le Giunte potranno chiamare nel loro seno le persone d'arte che giudicheranno necessarie.

Art. 3. Un Impiegato dell'Amministrazione centrale, da designarsi dal Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio, farà parte della Commissione.

Art. 4. Il Regolamento per la verificazione dei pesi e delle misure e la tavola di classazione delle industrie soggette alla verificazione, annessi al Decreto Reale del 18 dicembre 1859, e tutte le altre disposizioni contrarie a quelle del Regolamento approvato col presente Decreto, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 28 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

CORDOVA.

*Regolamento per il servizio dei pesi e delle misure.*

## TITOLO I.
### Della Commissione consultiva e delle Giunte sui pesi e sulle misure.

Art. 1. La Commissione e le Giunte sono specialmente incaricate:

1° Di esaminare le tavole dei ragguagli dei pesi e delle misure antichi con quelli del sistema metrico decimale;

2° Di compilare e proporre i programmi per gli esami di Allievo-Verificatore;

3° Di esaminare le persone che aspirano a conseguire la nomina di Allievo-Verificatore.

Art. 2. La Commissione dirigerà la fabbricazione dei campioni dei pesi e delle misure da depositarsi e custodirsi negli Uffici di Governo, d'Intendenza e di verificazione, li confronterà coi prototipi e dovrà collaudarli.

La Commissione e le Giunte proporranno al Ministero i provvedimenti necessari per agevolare nelle nuove provincie la conoscenza e l'attuazione del sistema.

Esse daranno il proprio parere sulle questioni concernenti la fabbricazione o l'introduzione in commercio di nuovi pesi o di nuove misure, sul Regolamento per la fabbricazione e generalmente su tutte le materie relative ai pesi e alle misure per le quali saranno richieste dal Ministero o dai Governatori.

Art. 3. La Commissione si comporrà di cinque, e ciascuna Giunta di quattro Membri oltre il Presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno esercitate dall'Impiegato dell'Amministrazione centrale designato a far parte della medesima.

Art. 4. Le Giunte corrisponderanno in franchigia col Ministero e colla Commissione per mezzo dei Presidenti rispettivi.

## TITOLO II.
### Dell'Amministrazione incaricata di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure.

CAPO I. — *Degli Impiegati dell'Amministrazione.*

Art. 5. L'incarico di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure si eseguirà sotto la sorveglianza dei Governatori provinciali e degli Intendenti di Circondario col mezzo di Impiegati i quali si distingueranno in:

Ispettori,

Verificatori,

Allievi-Verificatori.

Gli Ispettori e Verificatori saranno nominati per Decreto Reale e gli Allievi-Verificatori per Decreto Ministeriale.

La loro destinazione sarà determinata dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

In caso d'urgenza il Governatore potrà provvedere all'*interim*, od in difetto di Verificatori od Allievi-Verificatori applicati, egli incaricherà il Verificatore di un altro Circondario della stessa Provincia.

In ogni caso riferirà al Ministero le disposizioni date a tal effetto.

Art. 6. Vi sarà un Ufficio di verificazione in ogni Circondario amministrativo.

Nei Circondari dove il bisogno del servizio lo esigesse, oltre il Verificatore titolare, potranno essere destinati dei Verificatori applicati o Allievi-Verificatori.

Due o più Circondari potranno essere riuniti in un medesimo distretto di verificazione.

L'Ufficio di verificazione è stabilito, salvo circostanze eccezionali, nel Capoluogo di Circondario, e, dove più Circondari siano riuniti in unico distretto di verificazione, nel luogo di maggior importanza commerciale.

Art. 7. Non potranno esercitare l'ufficio di Verificatore o di Allievo-Verificatore se non coloro che risulteranno già muniti di una nomina del Governo, o che avranno sostenuti gli esami speciali a norma del programma che sarà pubblicato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 8. I Verificatori dovranno avere l'età non minore d'anni 24 e gli Allievi-Verificatori di anni 21.

Art. 9. Il personale dei pesi e delle misure è ripartito nelle classi, e godrà lo stipendio e le indennità indicati nella pianta annessa al presente Regolamento, che sarà estesa alle Provincie meridionali all'epoca di cui nell'articolo 28 della legge del 28 luglio 1861.

Art. 10. Coloro il cui stipendio attuale sarà inferiore a quello stabilito dalla pianta per la propria classe, riceveranno l'aumento necessario a raggiungere quello determinato dalla pianta stessa.

Nessuno potrà essere promosso alla classe superiore se non avrà prestati due anni di servizio almeno nella classe immediatamente inferiore.

Tuttavia potrà essere derogato a questa regola in favore degli Impiegati dei pesi e misure che si saranno distinti per il loro zelo e per servizi straordinari.

Le promozioni non potranno aver luogo se non quando si verificheranno vacanze d'impieghi nei limiti dei gradi, classi e stipendi fissati dalla pianta.

Art. 11. A titolo di risarcimento delle spese di trasporto di campioni, in occasione della verificazione periodica, gli Impiegati dei pesi e delle misure riceveranno dallo Stato un compenso di 12 centesimi per ogni utente sottoposto alla verificazione durante l'anno, e regolarmente inscritto nel ruolo dei diritti.

Il detto compenso sarà loro corrisposto sulla presentazione della specifica, tostochè i ruoli saranno approvati e resi esecutivi dal Governatore della Provincia.

Art. 12. Gli Ispettori presteranno il servizio di Verificatori nel proprio Circondario.

Essi dovranno inoltre:

1° Trasferirsi annualmente presso ogni Ufficio di verificazione posto nel Circolo d'ispezione che sarà loro assegnato dal Ministro, per assicurarsi della regolarità del servizio, della buona tenuta dell'Ufficio e della conservazione del materiale;

2° Dirigere ed invigilare la fabbricazione dei pesi e delle misure nell'estensione del proprio Circolo, rendendo pronto ed esatto conto d'ogni cosa riguardante la fabbricazione stessa;

3° Riferire tutto ciò che nelle dette visite occorrerà loro d'osservare, e proporre quei provvedimenti che crederanno necessari pel buon andamento del servizio e per agevolare la conoscenza e l'esecuzione del nuovo sistema di pesi e di misure.

Art. 13. Gli Ispettori per le trasferte predette e per le funzioni speciali di cui venissero incaricati fuori del Circondario di loro residenza, riceveranno una diaria di lire dieci al giorno.

CAPO II. — *Esami degli Allievi-Verificatori.*

Art. 14. Il giorno in cui dovranno aver luogo gli esami sarà stabilito dal Ministro e pubblicato nel giornale ufficiale del Regno.

Art. 15. I candidati dovranno farsi inscrivere dal Ministero o dall'Ufficio di Governo della Provincia in cui seguirà l'esame, e depositarvi nel tempo stesso:

1° Una fede regolare di nascita comprovante che hanno l'età di 21 anni compiti;

2° Un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale del luogo della loro residenza;

3° Gli attestati degli studi fatti, dei gradi conseguiti e delle funzioni che potranno avere precedentemente esercitate.

Art. 16. L'esame sarà scritto, orale e pratico.

Il processo verbale del risultato dell'esame, compilato dalla Commissione o dalla Giunta, verrà trasmesso al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio per gli ulteriori provvedimenti.

CAPO III. — *Doveri degl'Impiegati dell'Amministrazione dei pesi e delle misure.*

Art. 17. I Verificatori prima d'assumere l'esercizio delle loro funzioni presteranno il giuramento dinanzi il Tribunale del Circondario della loro residenza.

Essi hanno l'obbligo di residenza nel luogo ove è stabilito il loro Ufficio.

Art. 18. I Governatori potranno concedere agli Impiegati del servizio dei pesi e delle misure delle Provincie un congedo annuale di 30 giorni.

Nel caso d'assoluta urgenza un congedo più breve potrà anche essere conceduto dall'Intendente del Circondario, dandone però immediatamente avviso al Governatore, che ne riferirà al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Per i congedi di maggior durata dovranno i Governatori dirigere le domande al Ministero.

Art. 19. In ogni domanda di congedo dovranno essere indicati i motivi e il luogo in cui l'impiegato intende trasferirsi.

La domanda di congedo per causa di malattia dovrà essere corredata dei documenti giustificativi.

Art. 20. Gl'impiegati che profitteranno del congedo ottenuto, dovranno dare avviso al Governatore e all'Intendente del giorno della loro partenza e di quello del ritorno.

Art. 21. L'impiego di Verificatore è incompatibile con ogni altro impiego pubblico stipendiato, e con ogni professione soggetta alla verificazione.

Art. 22. Ogni impiegato di pesi e misure che avrà autorizzata la propria moglie all'esercizio di una professione soggetta alla verificazione nel distretto di servizio del marito, o che, potendo, non l'avrà impedita, sarà considerato come dimissionario.

Art. 23. È proibito agl'impiegati medesimi di fabbricare pesi o misure per essere venduti al pubblico.

È loro ugualmente proibito di aggiustarli a meno che si tratti di piccoli lavori eseguiti gratuitamente nell'intento di renderli esatti.

Art. 24. I Verificatori corrispondono sotto fascia in franchigia col Governatore della provincia, coll'Intendente del circondario, il Procuratore del Re, i Giudici di mandamento o di polizia, gli Ispettori dei pesi e misure ed i Sindaci dei comuni del loro circondario.

Essi corrisponderanno eziandio col ministro nei casi preveduti dalle istruzioni che saranno loro date.

Essi dovranno uniformarsi alle istruzioni riguardanti le franchigie postali.

Art. 25. Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà sospendere temporariamente gl'impiegati dei pesi e delle misure dall'esercizio delle loro funzioni per tempo non maggiore di un anno.

La destituzione loro non potrà pronunciarsi che per decreto reale.

## TITOLO III.
### Degli uffici e del materiale di verificazione.

CAPO I. — *Del locale per l'ufficio.*

Art. 26. Il locale destinato per l'ufficio di verificazione dovrà essere decente, di facile accesso

al pubblico, bene illuminato e tale infine che i campioni e gli strumenti non possano soffrire alterazione.

Art. 27. Ogni ufficio di verificazione sarà provveduto della collezione necessaria di campioni verificati e confrontati con quelli depositati presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 28. Il locale per l'ufficio permanente di verificazione sarà somministrato dallo Stato.

I capo-luoghi di mandamento o i comuni designati dalle deputazioni provinciali, in conformità dell'articolo 15 della legge del 28 luglio 1861, somministreranno al Verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche.

I mobili dell'ufficio permanente di verificazione saranno a carico del Verificatore.

Art. 29. I campioni, i punzoni e gli strumenti necessari alla verificazione, non che gli stampati pei ruoli d'esazione, saranno provveduti dallo Stato.

Capo II. — *Del materiale di verificazione.*

Art. 30. I punzoni necessari per la verificazione saranno eseguiti in conformità degli ordini del Ministero.

I punzoni destinati per la verificazione prima dei pesi e misure porteranno l'arme reale ed il numero dell'ufficio di verificazione.

Quelli destinati per la verificazione periodica porteranno soltanto la lettera dell'alfabeto, che sarà variata in ciascun anno.

Art. 31. I Verificatori non dovranno affidare ad altri nè trascurare la rigorosa custodia dei punzoni e campioni di cui sono risponsabili.

I contravventori soggiaceranno, oltre la perdita dell'impiego, alle pene sancite dalle leggi.

Art. 32. Tutti gli oggetti sovracitati dovranno inoltre essere dall'Ispettore o Verificatore conservati in ottimo stato.

Qualora si alterassero per mancanza di cura degl'impiegati, le spese di riparazione e di verificazione saranno a loro carico.

Art. 33. Un inventario del materiale sarà fatto dal Verificatore e da un delegato del Governo provinciale o dell'Intendenza allo entrare in funzione del Verificatore. E sovra esso si procederà alla ricognizione del materiale alla fine d'ogni anno e nei cambiamenti di Verificatore.

Dell'inventario e dei verbali di ricognizioni resterà un originale al Verificatore, un altro sarà depositato nell'ufficio di Governo od Intendenza ed un terzo trasmesso al Ministero.

Art. 34. Allorquando saranno spediti o provveduti ad un ufficio campioni, punzoni od altri strumenti, il titolare dovrà addebitarsene immediatamente ed accusarne la ricevuta, indicando nella medesima il numero e la parte dell'inventario in cui sono stati annotati.

Nel caso di riforma o di rinvio di alcuni di essi oggetti, il titolare ne farà la cancellazione accennando i motivi nella colonna delle osservazioni.

## TITOLO IV.

### Dell'obbligo di possedere e di impiegare i pesi e le misure legali.

Art. 35. Tutti coloro che sono tenuti alla verificazione periodica a tenore dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, dovranno essere provveduti dei pesi e misure legali necessari alla professione che esercitano.

I Governatori compileranno per caduna Provincia la tabella di coloro che sono tenuti alla verificazione periodica, divisi per categorie, coll'indicazione della qualità e quantità dei pesi e misure che li concerne.

Ogni due anni, nel mese di luglio, i Governatori procederanno alla revisione della tabella.

Art. 36. Queste tabelle saranno sottoposte all'approvazione del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e pubblicate nel giornale ufficiale della Provincia ed all'albo pretorio del Comune.

Art. 37. Gli utenti dovranno sempre tenere esposti alla vista ed ispezione degli accorrenti i pesi e le misure legali, di cui devono essere provveduti.

Art. 38. È proibito di apporre ai pesi e alle misure segni qualunque o fare impressioni che possano aver rapporto alle misure e pesi antichi.

È parimente proibito di indicare le misure di lunghezza antiche con segni apposti in una parte qualunque dei luoghi di cui all'articolo 11 della Legge 28 luglio 1861.

Art. 39. I recipienti ad uso dei consumatori, nei luoghi in cui si vendono le bevande, non sono considerati come misure.

Ogni volta che il compratore ne faccia la domanda, il venditore è obbligato di riscontrare le quantità vendute col mezzo delle misure legali, che deve possedere.

Art. 40. Il compratore potrà sempre chiedere che il venditore verifichi alla sua presenza l'esattezza del peso o della misura delle mercanzie che si vendono a pacco o a pezzi, e dei recipienti chiusi, come bottiglie, mezzine ed altri vasi suggellati contenenti liquidi in quantità che dicasi corrispondente ad un peso o ad una misura determinata.

## TITOLO V.

### Della conservazione dei campioni e della verificazione dei pesi e delle misure.

Capo I. — *Della conservazione dei campioni.*

Art. 41. I campioni prototipi dei pesi e delle misure resteranno conservati negli Archivi generali del Regno a due chiavi, di cui una resterà presso il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, l'altra presso il Direttore generale degli Archivi.

Art. 42. Un doppio dei prototipi sarà conservato presso il Ministero per servire alla ricognizione dei campioni degli Uffici d'Intendenza e di verificazione dei pesi e misure.

Art. 43. Ogni dieci anni almeno i campioni conservati presso il Ministero saranno confrontati con i campioni prototipi.

Quest'operazione si farà dalla Commissione dei pesi e delle misure alla presenza del Ministro e del Direttore generale degli Archivi.

La verificazione sarà attestata da un processo verbale compilato per doppio, di cui un originale sarà deposto presso il Ministero e l'altro negli Archivi generali.

Art. 44. La verificazione dei campioni degli Uffici di verificazione dei pesi e delle misure avrà luogo ogni cinque anni, per mezzo d'una Commissione nominata dal Ministro.

Per quest'operazione si adopreranno i campioni depositati nel Ministero, e i risultamenti saranno attestati con un processo verbale firmato dai Membri della Commissione, che si trasmetterà al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 45. I campioni dei pesi e misure esistenti presso gli uffici di Governo provinciale e d'Intendenza saranno, occorrendo, verificati e confrontati nella stessa maniera e contemporaneamente a quelli degli Uffici di verificazione: i campioni comunali saranno verificati e confrontati con quelli degli Uffici di Governo o d'Intendenza.

Art. 46. I campioni dei pesi e misure depositati negli Uffici di Governo e d'Intendenza e negli Archivi comunali, dovranno essere gelosamente conservati in apposito armadio chiuso con due chiavi.

Le chiavi dei campioni depositati presso gli Uffici di Governo resteranno una presso il Governatore e l'altra presso l'Autorità giudiziaria del luogo più elevato in grado.

Quelle dei campioni degli Uffizi d'Intendenza saranno tenute, una dall'Intendente e l'altra dall'Autorità giudiziaria come sopra, e quelle dei campioni comunali, una dal Sindaco e l'altra dal Consigliere comunale più anziano.

Essi non potranno essere estratti che alla presenza dei funzionari, a cui ne è come sovra affidata la custodia.

Art. 47. I verificatori dei pesi e misure nel giro per la verificazione periodica si assicureranno dello stato in cui si trovano i campioni depositati negli Archivi comunali, e lo faranno risultare con apposita relazione.

Art. 48. Ciascuna verificazione di cui agli articoli 43, 44, 45 precedenti, sarà segnata sull'oggetto verificato coll'applicazione di un bollo particolare.

Capo II. — *Della verificazione dei pesi e delle misure.*

Art. 49. La verificazione dei pesi e misure a mano si farà nell'Ufficio del Verificatore tanto nel capo luogo del Circondario, quanto nei capo luoghi di Mandamento e negli altri Comuni indicati dalle Deputazioni provinciali; quella dei pesi e misure fissi, nel negozio, officina o magazzino dell'utente.

Capo III. — *Della verificazione prima.*

Art. 50. I pesi e le misure, tanto nuovi che raggiustati, dovranno per cura del fabbricante essere presentati all'Ufficio di verificazione per essere verificati e bollati prima di venire messi in commercio o restituiti al proprietario.

Art. 51. I Verificatori non ammetteranno alla verificazione i pesi e le misure che non portano impresso il marchio del fabbricante ed il nome ad essi attribuito dal sistema metrico decimale.

Sono eccettuati i pesi minori del centigramma, purchè portino l'indicazione del numero dei milligrammi che essi rappresentano.

Art. 52. I pesi e le misure dovranno essere presentati alla verificazione in tale stato di perfezione, che il bollo dell'Ufficio possa essere apposto senz'altro lavoro preparatorio, oltre quello della verificazione.

Art. 53. I pesi e le misure provenienti dall'estero, prima di essere messi in vendita o introdotti in commercio, dovranno essere sottoposti alla verificazione ed alle altre condizioni prescritte per quelli fabbricati nello Stato.

Art. 54. Il Verificatore che avrà bollato pesi o misure che non riuniscano le condizioni stabilite dal Regolamento sulla fabbricazione, dovrà provvederne altri esatti a sue spese senza pregiudizio delle pene disciplinari.

Art. 55. Tutti gli oggetti ammessi al bollo della prima verificazione dovranno essere inscritti sovra un registro a ciò destinato.

Capo IV. — *Della verificazione periodica.*

Art. 56. La verificazione periodica annuale sarà accertata col mezzo di un punzone che porterà l'impronta di una delle lettere dell'alfabeto.

Art. 57. I pesi e le misure, di cui fanno uso i merciai ambulanti e gli esercenti in luoghi aperti, saranno presentati alla verificazione periodica nei primi tre mesi di ogni anno o dell'esercizio della loro industria.

Essi però non saranno bollati se non dopo che gli utenti stessi abbiano fatto risultare di aver pagato nelle mani dell'Esattore il diritto di verificazione indicato in un bollettino che a tale uopo l'Ispettore o Verificatore avrà loro preventivamente rilasciato.

Art. 58. I fabbricanti e negozianti di pesi e misure non sono soggetti alla verificazione periodica che per quei pesi o misure che formano la serie dei campioni di cui devono essere provveduti, secondo il Regolamento per la fabbricazione e per quelli di cui fanno uso nel loro commercio.

Quanto ai pesi e misure, nuovi o aggiustati, che si mettono in vendita, basterà che siano bollati col punzone di prima verificazione.

Art. 59. Sono esenti dal bollo della verificazione periodica le misure di capacità in vetro e in terra cotta.

Esse dovranno però ogni anno essere presentate alla verificazione periodica per accertare che il bollo primitivo non sia staccato o alterato.

Art. 60. L'utente che ha nello stesso Comune diversi magazzini, botteghe od opifizi distinti, collocati in case diverse e non contigue, è obbligato alla verificazione periodica per ogni magazzino, bottega od opifizio, come se questi appartenessero ad utenti diversi.

Art. 61. Colla scorta della tabella di cui all'articolo 35 del presente Regolamento, la Giunta municipale di ogni Comune formerà lo stato degli utenti pesi e misure coll'indicazione del nome, cognome, domicilio e professione che esercitano, distribuiti in ogni categoria per ordine alfabetico.

Art. 62. Il detto stato sarà depositato per otto giorni consecutivi nella sala comunale, e questo deposito sarà dal Sindaco notificato al pubblico, coll'avvertenza che gl'interessati potranno produrre, entro tre giorni successivi, le eccezioni che credessero loro competere.

Art. 63. Coloro che vorranno produrre le dette eccezioni od opposizioni uniranno al ricorso i documenti di appoggio, che saranno dal Sindaco comunicati per gli opportuni provvedimenti alla Giunta municipale.

Art. 64. Lo stato originale degli utenti pesi e misure rimarrà negli Archivi comunali, e copia autentica sarà per cura del Sindaco e per mezzo dell'Ufficio d'Intendenza trasmessa al Verificatore del Circondario non più tardi del mese di novembre d'ogni anno.

Art. 65. Al principio del mese di dicembre di ogni anno il Verificatore trasmetterà al Governatore o Intendente del Circondario la nota dei Comuni in ritardo.

I Governatori o Intendenti provvederanno d'ufficio per la compilazione degli stati mancanti.

Art. 66. La Giunta municipale procederà ogni anno alla revisione dello stato degli utenti pesi e misure, e ne trasmetterà copia autentica al Verificatore nel termine sovra stabilito.

Art. 67. In sul principio d'ogni anno i Governatori pubblicheranno un manifesto per rammentare agli utenti l'obbligo della verificazione periodica, e per fissare l'ordine col quale sarà eseguita nei Circondori e Mandamenti.

Un altro manifesto sarà quindi pubblicato dall'Intendente almeno otto giorni prima della verificazione. In esso sarà fissata l'epoca precisa del principio e del compimento della verificazione in ogni Mandamento.

Art. 68. Il Verificatore dei pesi e delle misure, salvo circostanze eccezionali, è obbligato di compiere il giro di verificazione nel termine che gli è assegnato.

Art. 69. Per la verificazione periodica i Verificatori debbono servirsi di un registro di cui sarà distribuito il modulo.

Essi lo riempiono di mano in mano che gli utenti si presentano alla verificazione.

Art. 70. Il Verificatore esamina i pesi e le misure che gli sono presentati, tanto quelli che compongono il fornimento obbligatorio dell'utente quanto quelli che l'utente presenta in sovrappiù, e bolla quelli che troverà esatti e legali.

Se l'oggetto presentato sarà riconosciuto difettoso, il Verificatore prescriverà all'utente di farlo riparare, e a tal fine gli rilascierà una scheda in cui sarà notato il nome e cognome dell'utente, la qualità dell'oggetto presentato, la natura del difetto e il termine entro cui dovrà essere nuovamente sottoposto alla verificazione.

La ripresentazione alla verifica dell'oggetto riparato dovrà farsi per cura del fabbricante che l'utente avrà scelto per aggiustarlo.

Se l'oggetto da ripararsi non può essere trasportato, il fabbricante dovrà ripararlo sul luogo e rendere quindi avvertito il Verificatore per l'apposizione del bollo.

Art. 71. Se l'utente ricusa di far eseguire le riparazioni prescritte nell'articolo precedente, il Verificatore procederà al sequestro dei pesi e delle misure difettosi con le forme prescritte dall'articolo 20 della legge 28 luglio 1861.

Art. 72. I pesi e le norme che si alterassero dopo la verificazione periodica, o dai quali venisse a staccarsi l'impronta, dovranno farsi aggiustare per cura del proprietario.

Il fabbricante dovrà sottoporli al bollo di verificazione prima di restituirli.

Art. 73. Gli Ispettori o Verificatori porteranno immediatamente alla conoscenza del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, per mezzo dell'Ufficio di Governo o d'Intendenza, le irregolarità che scopriranno nell'occasione della verificazione periodica nei pesi e misure appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

Art. 74. Trascorso il termine fissato per la verificazione periodica, non potranno gli utenti usare nè ritenere presso di loro pesi o misure che non siano stati sottoposti alla verificazione e bollati col punzone dell'anno.

Il Verificatore stende il verbale di contravvenzione per quegli utenti che non presentarono alla verificazione tutti i pesi e le misure di cui devono essere provveduti.

Art. 75. Se il verificatore riconosce nello stato comunale degli utenti qualche ommissione o altra irregolarità, dovrà significarla alla Giunta municipale per l'opportuna correzione.

In caso di disparere tra la Giunta e il Verificatore, lo stato sarà definito dall'Autorità provinciale.

## TITOLO VI.

### Dei diritti di verificazione.

Art. 76. I ruoli degli utenti e dei diritti di verificazione saranno formati dal Verificatore colla scorta del registro di cui all'articolo 69 del presente regolamento. tostochè la verificazione periodica è ultimata nel mandamento.

Art. 77. A misura che i ruoli sono ultimati il Verificatore li trasmette alle Giunte municipali che li pubblicano e discutono nel modo stabilito agli articoli 62, 63 del presente Regolamento per lo stato degli utenti.

I ruoli pubblicati e discussi sono quindi trasmessi per mezzo dell'Intendente al Governatore della Provincia che li approva e li rende esecutorii coi mezzi medesimi che sono stabiliti per le contribuzioni dirette.

In caso di disparere tra la Giunta e il Verificatore, si procederà come all'articolo 75 del presente Regolamento.

Art. 78. Il Governatore provvederà acciocchè, nel termine di giorni otto dall'approvazione, i ruoli siano pubblicati e consegnati agli uffiziali preposti alla riscossione.

Art. 79. Per le operazioni di verifica posteriore alla formazione dei ruoli, saranno formati in ogni anno ruoli suppletorii con le forme e nei modi stabiliti pei ruoli principali negli articoli precedenti.

Art. 80. La popolazione per l'applicazione dei diritti di verificazione dei pesi e misure sarà desunta dalle tavole autentiche del censimento uffiziale.

## TITOLO VII.

### Della sorveglianza per lo smercio delle mercanzie che si vendono a peso o a misura.

Art. 81. I Sindaci e gli altri Uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza ai quali è affidata per Legge la polizia delle fiere e mercati, e delle vendite di merci e prodotti, visiteranno i magazzini, botteghe ed altri luoghi di vendita, al fine di assicurarsi dell'esattezza e dell'uso regolare dei pesi e delle misure.

Essi esamineranno se i pesi e le misure portino l'impronta dei punzoni di verificazione, e se dopo la verificazione accertata dai punzoni non abbiano sofferta variazione accidentale o fraudolenta.

Sorveglieranno gli Uffici pubblici dei pesi e delle misure stabiliti nei loro Comuni.

Praticheranno frequenti visite alle stadere, bilancie e sovra ogni altro stromento destinato per pesare.

Si assicureranno della giustezza e della libertà dei movimenti di essi pesi.

Art. 82. Essi veglieranno perchè non si abusi sullo smercio dei prodotti fabbricati o gittati a forma, che si vendono a pezzi o a pacchi come corrispondenti ad un determinato peso; e nella vendita dei liquidi in bottiglie, mezzine ed altri vasi chiusi che si fanno come corrispondenti ad una misura determinata.

## TITOLO VIII.

### Delle contravvenzioni e del modo di accertarle.

Art. 83. Nei comuni non capoluoghi di mandamento gli oggetti sequestrati saranno, se trasportabili, depositati senza ritardo nell'ufficio comunale.

Art. 84. I Verificatori dovranno ricercare e riferire le circostanze speciali che hanno accompagnato il possesso e l'esercizio dei pesi e delle misure di cui l'uso è vietato.

Art. 85. In caso di rifiuto dei Sindaci di accompagnare immediatamente i Verificatori sul luogo delle contravvenzioni o di sottoscrivere i verbali quando ne siano richiesti, i Verificatori dovranno farne menzione nei verbali stessi, e rapporto all'Intendente del circondario ed all'Ufficiale del Pubblico Ministero presso il Tribunale correzionale del luogo.

Art. 86. I Verificatori, se trovano pesi o misure che per il loro stato di ossidazione possano nuocere alla salute pubblica, dovranno renderne informati i Sindaci e gli Ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 87. Gl'Impiegati dell'insinuazione o demanio e i Verificatori del bollo e del registro sono specialmente incaricati di scoprire e far constare le contravvenzioni commesse negli atti pubblici per l'uso di denominazioni illegali di pesi e misure.

Le contravvenzioni della stessa specie negli affissi ed annunzi sono verificate da tutti gli Ufficiali ed Agenti della polizia giudiziaria, non meno che dai Verificatori di pesi e misure.

Art. 88. I Giudici dovranno trasmettere al Verificatore un sunto delle sentenze pronunciate, entro tre giorni dalla data delle medesime.

Art. 89. Nel mese di dicembre di ciascun anno i Governatori indirizzeranno al Ministro d'agricoltura e commercio un rapporto sul modo col quale si eseguisce nella provincia la sorveglianza in materia di pesi e misure.

I Sindaci e gli Ufficiali di pubblica sicurezza somministreranno a tale effetto i necessari ragguagli sulle visite che sono state fatte nell'anno.

## TITOLO IX.

### Delle composizioni.

Art. 90. Nei casi di composizione preveduti dall'articolo 27 della legge 28 luglio 1861, l'oblazione potrà essere fatta alla Segreteria del comune in cui seguì il reato.

In tal caso il Sindaco la trasmetterà all'Ufficiale preposto a riceverla, il quale ne rilascierà la ricevuta che sarà per mezzo del Sindaco stesso rimessa all'oblatore.

Art. 91. Le spese del procedimento specificate dall'autorità giudiziaria competente, dovranno pagarsi contemporaneamente alla oblazione.

Art. 92. Il pagamento delle pene pecuniarie dovrà essere giustificato presso il Giudice competente, mediante la quitanza relativa unitamente a quella delle spese.

*Disposizioni diverse.*

Art. 93. I comuni non capoluoghi di mandamento, nei quali, per la designazione fatta dalle Deputazioni provinciali, deve stabilirsi temporaneamente l'ufficio per la verificazione periodica, giusta il prescritto dell'articolo 15 della legge 28 luglio 1861, saranno tenuti a corrispondere al Verificatore un'indennità di lire 8 al giorno, compreso il trasporto del materiale di verificazione.

Art. 94. Uguale indennità potrà il Verificatore farsi corrispondere dagli utenti, qualora prescelgano che la verificazione dei loro strumenti abbia luogo a domicilio; ben inteso però che non si tratti di strumenti che per la loro struttura e disposizione possano considerarsi fissi a termini dell'articolo 15 della legge.

Art. 95. Tuttavia le bilancie e stadere non fisse possedute dalle Amministrazioni dello Stato potranno essere verificate sul posto, semprechè le Amministrazioni provveggano esse stesse al trasporto del materiale ed al viaggio del Verificatore, se l'operazione debba eseguirsi fuori del territorio del comune in cui si trova stabilito l'ufficio di verificazione.

Art. 96. Per le visite straordinarie, a cui il Verificatore potrà essere delegato dall'autorità sia amministrativa, sia giudiziaria, avrà anche diritto ad un'indennità di lire otto al giorno, compresavi la spesa del trasporto del materiale.

Art. 97. I Sindaci dovranno prestare al Verificatore la necessaria assistenza; ed in occasione della verificazione periodica o di visite straordinarie, porre a sua disposizione una guardia o l'inserviente comunale, e somministrargli tutte quelle nozioni di fatto che giovino ad agevolargli l'adempimento delle sue attribuzioni.

L'Intendente, occorrendo, lo farà assistere dalla forza pubblica.

Art. 98. Nelle provincie, in cui particolari circostanze rendessero necessario di variare il compenso stabilito nell'articolo 11 di questo Regolamento, il Ministro potrà accordare ai Verificatori un'indennità fissa per ogni mandamento.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio*
Filippo Cordova.

## Allegato C.

N° 320.

Regio Decreto *che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure*

13 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la Legge in data 28 luglio 1861 sui pesi e sulle misure;

Veduto il Regolamento per il servizio dei pesi e delle misure annesso al Decreto Reale dello stesso giorno;

Sulla proposta del nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, misure e degli strumenti per pesare e per misurare, annesso al presente Decreto e autenticato dal nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio, è da Noi approvato.

Art. 2. L'accertamento delle contravvenzioni e l'applicazione delle pene inflitte dall'articolo 13 del medesimo saranno regolati in conformità di quanto è disposto dal capo III della Legge in data 28 luglio 1861.

Art. 3. Il Regolamento sulla fabbricazione dei pesi e delle misure approvato col Decreto reale del 3 agosto 1857, e tutte le altre disposizioni contrarie a quelle del Regolamento approvato col presente Decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 13 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE
Cordova.

Regolamento *per la fabbricazione delle misure, dei pesi e degli strumenti per pesare e per misurare.*

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Nessuno potrà fabbricare pesi e misure, senza aver prima fatta una dichiarazione del luogo dove egli intende esercitare la sua arte, e delle specie di pesi e misure che si propone di fabbricare; a questa dichiarazione dovranno essere annessi i seguenti documenti:

1° Una fede di buona condotta, rilasciata al dichiarante dall'autorità municipale del luogo della sua residenza;

2° Una impronta del marchio che, per l'articolo 5 di questo regolamento, dovrà apporre agli oggetti da lui fabbricati, e che deve contenere le lettere iniziali del nome e cognome del dichiarante, ed un segno particolare di sua scelta;

3° Un certificato, dal quale risulti che una eguale impronta è stata da lui deposta negli archivi del Comune, nel quale egli intende esercitare la fabbricazione, e nell'ufficio del verificatore del circondario.

Art. 2. Nessun fabbricante di pesi e misure potrà variare il suo marchio senza averne prima fatta dichiarazione, la quale dovrà essere accompagnata da una impronta del marchio che egli intende sostituire al primo.

Art. 3. Coloro che vorranno fabbricare barili, botti od altri vasi chiusi di misura determinata ad uso del commercio, dovranno adempire le prescrizioni dell'articolo 1 precedente pei fabbricanti dei pesi e misure.

Art. 4. Le dichiarazioni ed i documenti di cui agli articoli 1, 2 e 3, dovranno essere presentati all'intendente del circondario, il quale ne rilascerà ricevuta e ne farà trasmissione al Governatore della provincia.

Art. 5. I pesi e le misure, sia che provengano dall'estero, o siano costruiti nello Stato, dovranno portare il marchio di un fabbricante esercente nello Stato. Quindi i fabbricanti esteri, che vorranno esporre in vendita o introdurre in commercio pesi e misure, dovranno eleggere domicilio nello Stato, ed uniformarsi al disposto dell'articolo 1 precedente.

La fede di buona condotta dovrà essere autenticata dal console nazionale stabilito nel luogo più vicino alla loro residenza.

Art. 6. I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa dei campioni riguardanti l'esercizio della loro arte, muniti del bollo di prima verificazione. La collezione suddetta sarà annualmente sottoposta alla verificazione.

Art. 7. I fabbricanti ed i negozianti di pesi e misure non potranno tenere, nei loro magazzini, botteghe od opifici, pesi e misure non muniti del bollo di prima verificazione, quand'anche non ne facessero uso, o li possedessero soltanto come mercanzia per vendere.

Art. 8. I barili, le botti ed altri vasi chiusi in legno, di cui all'articolo 3, impiegati per la vendita delle bevande, liquidi ed altre materie, dovranno portare il marchio del fabbricante e l'indicazione della loro capacità in misura decimale.

Le dette indicazioni dovranno essere chiare, durevoli ed apposte per cura del fabbricante e sotto la sua responsabilità.

Art. 9. I recipienti di cui all'articolo precedente, che porteranno indicazioni false, quanto alla loro capacità, saranno assimilati alle misure false.

Art. 10. Nell'indicazione della capacità dei detti recipienti sarà tollerato un errore, tanto in più quanto in meno, eguale al centesimo della loro capacità.

Art. 11. Le disposizioni, di cui negli articoli 8, 9 e 10 precedenti, concernono esclusivamente i barili, le botti e gli altri vasi chiusi impiegati in commercio di liquidi o materie che si vendono a misura.

Esse non sono applicate ai recipienti suddetti, provenienti direttamente dall'estero, sinchè non siano impiegati nel commercio interno, nè a quelli che servono alla sola conservazione dei prodotti.

Art. 12. I recipienti, di cui agli articoli 3 ed 8 del presente regolamento, non saranno tuttavia considerati come misure legali, nè soggetti alla verificazione stabilita per le misure.

Art. 13. Coloro che fabbricheranno od aggiusteranno ad uso del commercio pesi e misure senza essersi prima uniformati a quanto è prescritto negli articoli 1, 2, 3 e 4 precedenti, e tutti coloro che non adempiranno a quanto è prescritto negli articoli 6, 7 e 8, incorreranno nelle pene stabilite al n° 2 dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1861.

Art. 14. Saranno marchiati dal Verificatore quei soli pesi e quelle sole misure che adempiono tutte le condizioni imposte dal presente regolamento.

Art. 15. Le tolleranze ossiano gli errori che, a tenore del presente regolamento, sono tollerati nei pesi e nelle misure, dovranno intendersi in più, semprechè non sia espressamente avvertito il contrario.

Capo II. — *Delle misure lineari.*

§ 1.

Art. 16. Sono autorizzate per gli usi del commercio le seguenti misure lineari, cioè:

Il doppio decametro,
Il decametro,
Il mezzo decametro,
Il doppio metro,
Il metro,
Il mezzo metro,
Il doppio decimetro,
Il decimetro.

Ogni altra misura è proibita.

Art. 17. Queste misure dovranno essere solidamente costrutte di legno, di metallo, di avorio o di altra materia resistente, e potranno avere qualunque forma confacente agli usi cui sono destinate, salvo l'osservanza delle disposizioni seguenti.

§ 2. — *Delle misure in asta.*

Art. 18. Le misure in asta del doppio metro, del metro, del mezzo metro, del doppio decimetro e del decimetro, saranno di un solo pezzo o di più pezzi uniti tra loro a vite e chiocciola.

Ciascuna di queste misure deve portare il proprio nome inciso in modo ben visibile sopra la sua faccia divisa.

Art. 19. Nella costruzione delle misure non potranno impiegarsi legni teneri e facili a sbiecarsi; la sezione trasversale delle misure di legno della lunghezza di mezzo metro o più, quando sarà rettangolare, avrà due centimetri almeno pel lato minore, a meno che la resistenza particolare del legno impiegato consenta una sezione minore. Le dimensioni di questa sezione non potranno tuttavia diminuirsi di più di un quarto di quella sovrindicata. Questa sezione potrà avere qualunque altra forma, purchè presenti una resistenza eguale o superiore.

Ai capi di queste misure di legno dovranno essere solidamente fermate staffe o calciuoli di ferro, di ottone o d'altro metallo egualmente resistente, dello spessore almeno di un millimetro; le facce di queste guarnizioni, che formano i termini della misura, debbono essere ben piane e perpendicolari alla lunghezza di essa; questa disposizione relativa alle facce estreme si applica egualmente alle misure di metallo.

Art. 20. Le divisioni in metri, decimetri, centimetri e millimetri, sulle misure tanto in legno che di metallo o di altra materia, dovranno essere esatte; i tratti che le formano saranno ben visibili, nitidi sottili e perpendicolari alla lunghezza della misura; questi tratti saranno di lunghezze diverse, cosicchè si distinguano facilmente i decimetri dai centimetri e i centimetri dai millimetri, e porteranno numeri progressivi almeno di decimetro in decimetro.

Il mezzo decametro dovrà essere diviso in decimetri; il doppio metro, il metro ed il mezzo metro dovranno essere divisi in centimetri; il doppio decimetro ed il decimetro in millimetri.

Art. 21. I pezzi, di cui le misure in asta possono essere formate, non debbono avere lunghezza diversa da quella di una delle misure indicate nell'articolo 16; saranno tutti eguali fra loro, ed uniti in modo ben saldo con viti e chiocciole di metallo.

Art. 22. Il mezzo decametro, il doppio metro ed il metro potranno essere costrutti di canna ben diritta e secca; le sue estremità dovranno essere munite di calciuoli in metallo, come è prescritto per le altre misure contemplate nell'articolo 19.

Art. 23. Nelle misure in asta sono tollerati gli errori segnati nella tabella seguente:

| Nomi delle misure | Tolleranze per le misure di | |
|---|---|---|
| | Legno o canna | Metallo |
| | Millimetri | Millimetri |
| Mezzo Decametro .... | 3 | » |
| Doppio Metro ........ | 1,5 | 0,2 |
| Metro ........ | 1,0 | 0,2 |
| Mezzo Metro ........ | 0,6 | 0,1 |

Per il doppio decimetro ed il decimetro la tolleranza sarà di millimetri 0,4 per il primo, e di millimetri 0,3 per il secondo se saranno formati in legno, e di millimetri 0,1 per ambidue se di metallo, osso, avorio, vetro od altra materia.

§ 3. — *Delle misure snodate.*

Art. 24. Il metro, il mezzo metro ed il doppio decimetro possono formarsi di regoli di metallo, di legno duro o di altra materia resistente, uniti a cerniera o per via di trafitte ribadite.

Il numero dei regoli sarà di due, cinque o dieci in modo che la distanza fra due trafitte successive sia la metà, la quinta o la decima parte del metro.

Le divisioni di queste misure debbono adempiere tutte le condizioni prescritte all'articolo 20 per le misure in asta.

Le misure snodate di legno devono essere guarnite alle loro estremità di una staffa di metallo.

La tolleranza per le misure snodate del metro, del mezzo metro e del doppio decimetro sarà la stessa come per le misure in asta, ma potrà essere tanto in meno quanto in più.

§ 4. — *Delle misure in forma di catena e di quelle di fettuccia o di nastro.*

Art. 25. Il doppio decametro, il decametro ed il mezzo decametro saranno fatti in forma di catena, composti di articoli di filo metallico della grossezza di 4 millimetri almeno; la lunghezza complessiva di ciascun articolo e di uno degli anelli che lo uniscono agli articoli vicini, sarà di due o di cinque decimetri; la divisione di metro in metro sarà indicata da anelli di un metallo il cui colore contrasti con quello delle altre parti della misura; il primo e l'ultimo articolo, più brevi che gli altri, sono uniti a snodo con una impugnatura; le due impugnature servono al maneggio della misura, ne fanno parte ed in esse s'introducono le caviglie nell'atto di misurare. Queste caviglie sono di un filo di metallo dello stesso diametro di quello di cui è formata la catena; la lunghezza totale di questa deve eccedere la misura che dessa rappresenta di tre diametri del filo stesso, affinchè la distanza delle due caviglie da centro a centro sia eguale alla giusta misura.

Sono tollerati nelle misure in catena gli errori seguenti, in più od in meno:

| Nomi delle misura | Tolleranza in più od in meno |
|---|---|
| | Millimetri |
| Doppio Decametro......... | 3 |
| Decametro......... | 2 |
| Mezzo Decametro......... | 1,5 |

Art. 26. Le misure di fettuccia o di nastro, di qualunque specie siano, tra quelle indicate all'articolo 16, sono tollerate, ma non possono riguardarsi come legali. Esse perciò non saranno sottoposte ad alcuna verificazione nè *prima* nè *periodica*, nè potranno essere adoperate quando si tratti di stabilire nelle controversie la vera misura lineare di una cosa qualsiasi.

CAPO III. — *Delle misure di superficie e di volume.*

Art. 27. Non esistono misure effettive per la superficie e per le solidità; queste si deducono dalle dimensioni lineari coi noti metodi di quadratura e di cubatura.

CAPO IV. — *Delle misure di capacità.*

§ 1.

Art. 28. Le misure di capacità il cui uso è autorizzato in commercio sono le seguenti:

Doppio Ettolitro,
Ettolitro,
Mezzo Ettolitro,
Doppio Decalitro,
Decalitro,
Mezzo Decalitro,
Doppio Litro,
Litro,
Mezzo Litro,
Doppio Decilitro,
Decilitro,
Mezzo Decilitro,
Doppio Centilitro,
Centilitro.

Queste misure hanno forme e dimensioni diverse, secondo l'uso cui sono destinate e la materia di cui sono formate: è permesso di adattare loro manichi, piedi, anse e coperchi che ne rendano più comodo il maneggio; tutte poi indistintamente debbono portare inscritto esternamente in caratteri romani il nome esprimente la loro capacità.

§ 2. — *Misure pei grani ed altre materie aride.*

Art. 29. Le misure pei grani e le altre materie aride avranno internamente la forma di un cilindro retto di diametro uguale all'altezza, e sono le seguenti:

| Nomi delle misure | Diametri ed altezze interne |
|---|---|
| | Millimetri |
| Ettolitro .......... | 503,1 |
| Mezzo Ettolitro .......... | 399,3 |
| Doppio Decalitro .......... | 294,2 |
| Decalitro .......... | 233,5 |
| Mezzo Decalitro .......... | 185,3 |
| Doppio Litro .......... | 136,6 |
| Litro .......... | 108,4 |
| Mezzo Litro .......... | 86,0 |
| Doppio Decilitro .......... | 63,4 |
| Decilitro .......... | 50,8 |
| Mezzo Decilitro .......... | 39,9 |

Queste dimensioni si danno qui per norma del fabbricante, e non sono di rigore, dovendosi esse accrescere ogni volta che vi siano nella misura pianche, bolzoni o toppe che ne diminuiscano la capacità; tuttavia la differenza in più od in meno tra le dimensioni delle misure di capacità, e quelle che loro sono assegnate nella presente tabella, non dovrà essere maggiore di un centesimo per le misure costrutte in metallo, nè maggiore di un cinquantesimo per quelle in legno.

Art. 30. Queste misure fino al litro inclusivamente possono costrursi di legno o di lamiera di ferro, d'ottone o di rame; quelle minori del litro non possono farsi di legno. Il litro e le misure minori potranno anche farsi di stagno o di latta.

Il doppio litro ed il litro potranno addossarsi alle due parti di uno stesso fondo.

Art. 31. Il doppio decalitro ed il decalitro costrutti di lamiera avranno una spessezza di un millimetro almeno nel corpo e nel fondo; saranno rafforzati da due cerchi di ferro, fermati uno alla base, l'altro all'orlo, della larghezza di 25 millimetri, e di spessezza non minore di 3 millimetri; il cerchio superiore sarà munito di un risalto di un millimetro dal quale venga ricoperto l'orlo della misura; il cerchio inferiore porterà nella sua parte interna, ed a cinque millimetri di altezza, un risalto di cinque millimetri di larghezza, sul quale il fondo s'appoggia. Gli spigoli esterni di questi due cerchi, cioè lo spigolo inferiore pel cerchio della bocca, e lo spigolo superiore per quello del fondo, saranno smussati.

Queste misure avranno una pianca sostenuta da un bolzone. Esse porteranno sulle due superficie del fondo una rosetta di ferro il cui diametro sarà la quarta parte del diametro del fondo della misura, e la spessezza al centro sarà di 3 millimetri. Questa rosetta sarà fermata sul fondo per mezzo di una chiocciola invitata esteriormente all'estremità del bolzone; questa chiocciola sarà tenuta salda con una goccia di stagno, su cui verrà impresso il ponzone della verificazione prima.

La pianca non avrà di larghezza più di 20 millimetri, nè meno di 12, ed avrà la forma di un mezzo cilindro. Essa sarà di ferro battuto.

Art. 32. Le misure di lamiera, di capacità inferiore al decalitro, non avranno pianca e bolzone; i loro cerchi avranno 3 millimetri di grossezza pel mezzo decalitro, e 2 millimetri per le misure minori: il cerchio inferiore sarà largo 15 millimetri col risalto di 3 millimetri di larghezza posto all'altezza di 4 millimetri.

Art. 33. L'ettolitro ed il mezzo ettolitro di lamiera saranno costrutti come il decalitro ed il doppio decalitro; la spessezza della lamiera e le dimensioni dei cerchi, della pianca e del bolzone dovranno però aumentarsi in modo che le misure presentino un'adeguata solidità.

Art. 34. Nelle misure di lamiera i bolli della verificazione potranno essere impressi sopra uno dei chiodi di ciascuno dei loro cerchi, oppure sopra due goccie di stagno collocate sul corpo della misura, e contigue una al cerchio superiore, l'altra al cerchio inferiore.

Art. 35. Nella costruzione delle misure di capacità in legno non si impiegheranno se non legni forti e flessibili, come di noce, di quercia e di faggio; il corpo della misura si formerà con una foglia di legno piegata a forma di cilindro, e fermata con chiodi ribaditi; il fondo si appoggierà sovra un cerchio in legno posto internamente all'orlo inferiore del corpo della misura, il quale abbia una spessezza eguale a quella del corpo istesso, ed un'altezza doppia della spessezza.

Le spessezze del corpo e del fondo non potranno essere minori di quelle indicate nella tabella seguente:

| Nomi delle misure | Spessezze | |
|---|---|---|
| | del corpo | del fondo |
| | Millimetri | Millimetri |
| Mezzo Ettolitro ...... | 12 | 15 |
| Doppio Decalitro...... } | 8 | 10 |
| Decalitro...... } | | |
| Mezzo Decalitro...... } | | |
| Doppio Litro........ } | 5 | 6 |
| Litro........ } | | |

Art. 36. Le misure di capacità superiori al mezzo decalitro saranno tenute in sesto con armature di ferro o d'altro metallo resistente. Queste armature pel doppio decalitro saranno:

1° Una lastra di larghezza eguale alla spessezza del legno, e della grossezza di tre millimetri almeno, la quale ricopra l'orlo superiore della misura;

2° Un cerchio della larghezza di 30 a 50 millimetri, e della grossezza di 1 millimetro almeno a fiore dell'orlo della misura. Questo cerchio potrà anche essere formato d'un sol pezzo con la lastra che copre l'orlo della misura, nel qual caso la lastra avrà la stessa grossezza del cerchio;

3° Cinque lastre almeno della stessa larghezza e grossezza del cerchio ripiegate a squadra, le quali si stendano dal cerchio suddetto sin presso al centro del fondo;

4° Una pianca o guida di ferro attraverso alla bocca, fermata alle due estremità alla lastra suddetta, e sostenuta nel mezzo da un bolzone parimente di ferro: la pianca avrà la forma di un mezzo cilindro di 15 millimetri di diametro, con la faccia superiore piana a livello dell'orlo della misura; il bolzone sarà fermato da una parte al mezzo della pianca, dall'altra passerà attraverso al fondo, e vi sarà ritenuto da due rosette di ferro, l'una interna, l'altra esterna; esso sarà di forma cilindrica, ed avrà almeno 7 millimetri di diametro.

Art. 37. Il decalitro sarà ferrato in modo simile al doppio decalitro, salvo che la larghezza delle squadre si potrà ridurre a 30 millimetri.

Il mezzo decalitro avrà il cerchio e quattro bandelle di 30 millimetri di larghezza; le misure inferiori avranno il cerchio con 3 bandelle di millimetri 25 di larghezza.

Art. 38. Nel mezzo ettolitro e nell'ettolitro le ferrature saranno le stesse che pel doppio decalitro; se non che le loro dimensioni dovranno essere accresciute in modo da assicurare alle medesime un'adeguata solidità.

Art. 39. Per la vendita del carbone, della calce, del gesso e simili, si potrà far uso del doppio ettolitro. Esso sarà internamente di forma cilindrica, di diametro ed altezza eguali a millimetri 633,8; potrà formarsi con doghe di legno, col fondo investito nella capruggine o zina; le doghe saranno ritenute almeno da tre cerchi di ferro di un millimetro e mezzo di spessezza, e 50 millimetri di larghezza. La tolleranza in questa misura è di un litro, ossia del dugentesimo della sua capacità. Essa non avrà nè pianca nè bolzone, e sarà rafforzata da due traverse in legno poste esteriormente sotto il fondo.

Per la misurazione delle dette materie si potrà far uso anche del doppio ettolitro, ettolitro e mezzo ettolitro, del doppio decalitro e decalitro, costrutti e ferrati come le misure per le materie asciutte, salvo che non avranno pianca nè bolzone, e le tre prime saranno rafforzate da due traverse, come all'alinea precedente.

Oltre al loro nome, tutte le suindicate misure dovranno portare inscritta esteriormente la parola *carbone*, *calce* o *gesso*.

Art. 40. Nelle misure di capacità il massimo errore che si tolleri è di un cinquantesimo della capacità per le misure in metallo, e di un quattrocentesimo per quelle in legno. Questa tolleranza è indicata in centilitri per ciascuna misura nella tabella che segue:

| Nomi delle misure | Tolleranze nella capacità delle misure | |
|---|---|---|
| | In legno | In metallo |
| | Centilitri | Centilitri |
| Ettolitro ...... | 25 | 20 |
| Mezzo Ettolitro ...... | 12,5 | 10 |
| Doppio Decalitro...... | 5 | 4 |
| Decalitro...... | 2,5 | 2 |
| Mezzo Decalitro...... | 1,25 | 1 |
| Doppio Litro ......... | 0,5 | 0,4 |
| Litro ......... | 0,25 | 0,2 |
| Mezzo Litro ......... | » | 0,1 |
| Doppio Decilitro ...... | » | 0,04 |
| Decilitro ...... | » | 0,02 |
| Mezzo Decilitro ...... | » | 0,01 |

Art. 41. Per agevolare la fabbricazione e l'aggiustamento delle misure di legno è permesso di fermare sul fondo della misura una toppa in legno, in forma di parallelepipedo rettangolo cogli spigoli superiori e laterali smussati, e collocata in modo che appoggi al bolzone, e sia fermata al fondo della misura per mezzo di una vite con la capocchia dalla parte esterna del fondo, o di due viti quando la misura non porta il bolzone.

Sulla capocchia di una di queste viti si salderà una goccia di stagno destinata a ricevere il bollo di verificazione.

Il volume della toppa non deve eccedere il centesimo della capacità della misura.

Art. 42. La rasiera, ossia lo strumento col quale nell'atto del misurare si toglie il colmo o ciò che sopravanza dalla misura, dovrà essere ben diritta e di forma parallelepipeda.

§ 3 — *Misure di capacità pei liquidi.*

Art. 43. È autorizzato pei liquidi l'uso di tutte le misure di capacità di cui all'articolo 28.

Queste misure, dal doppio ettolitro fino al mezzo decalitro inclusivamente, non potranno farsi d'altra materia che di ferro lavorato o fuso, o di legno; dal doppio litro al centilitro si potranno fare di stagno, di latta, di vetro, di maiolica o d'altra terra cotta verniciata, secondo che sarà stabilito negli articoli che seguono.

Art. 44. Le misure di ferro laminato o fuso avranno la forma di un cilindro retto di altezza interna eguale o doppia del diametro. Per altezza interna s'intende la distanza dal fondo della misura alla linea che indica fin dove deve giungere il livello del liquido; in quest'altezza non è compresa quella del labbro che può aggiungersi intorno alla bocca della misura.

Quando l'altezza è uguale al diametro, i diametri e le altezze di ciascuna misura sono indicati in millimetri nella tabella di cui all'articolo 29 del presente regolamento; e quando l'altezza è doppia del diametro, essi sono indicati nella tabella seguente:

| Nomi delle misure | Diametro interno | Altezza interna |
|---|---|---|
| | Millimetri | Millimetri |
| Doppio Ettolitro ...... | 503,1 | 1006,2 |
| Ettolitro ...... | 399,3 | 798,6 |
| Mezzo Ettolitro ...... | 316,9 | 633,8 |
| Doppio Decalitro ...... | 233,5 | 467,0 |
| Decalitro...... | 185,3 | 370,7 |
| Mezzo Decalitro...... | 147,1 | 294,2 |

Art. 45. Nella costruzione delle misure in ferro laminato si seguiranno le norme indicate per le misure delle materie asciutte negli articoli 31, 32, 33 e 34 del presente regolamento, salvo per ciò che riguarda la pianca ed il bolzone che non sono qui necessari. Tanto queste misure, quanto quelle di ferro fuso, dovranno essere stagnate o convenientemente verniciate.

Art. 46. La tolleranza nella capacità per il doppio ettolitro, per l'ettolitro e pel mezzo ettolitro sarà di un millesimo; pel doppio decalitro, pel decalitro e pel mezzo decalitro, essa sarà di un cinquecentesimo.

*Tabella delle tolleranze nella capacità delle misure pei liquidi.*

| Nomi delle misure | Tolleranze |
|---|---|
| | Centilitri |
| Doppio Ettolitro .......... | 20 |
| Ettolitro .......... | 10 |
| Mezzo Ettolitro .......... | 5 |
| Doppio Decalitro .......... | 4 |
| Decalitro .......... | 2 |
| Mezzo Decalitro .......... | 1 |

Art. 47. Le misure di legno saranno formate di doghe in forma di mastelli, e solidamente cerchiate; la loro figura potrà variare secondo verrà suggerito dagli usi locali e dalla comodità dei trasporti, purchè il diametro medio della bocca non sia mai maggiore dell'altezza.

L'altezza interna della misura, e quella di ciascuna delle parti in cui essa è divisa, è segnata per ciascuna divisione dalle teste di due piccoli chiodi fitti nel legno allo stesso livello ed alle estremità di uno stesso diametro.

La capacità di ciascuna divisione deve corrispondere a qualcuna delle misure enunciate nell'articolo 43.

Art. 48. La tolleranza nella capacità di queste misure di legno sarà di un trecentesimo per il doppio ettolitro, l'ettolitro e pel mezzo ettolitro; e di un duecentesimo per le misure di capacità minore, quindi:

Per il doppio ettolitro la tolleranza è di .............. centilitri 66,7
Per l'ettolitro è di ..... » 33,3
Mezzo ettolitro ....... » 16,7
Doppio decalitro ...... » 10,0
Decalitro .......... » 5,0
Mezzo decalitro ...... » 2,5

Art. 49. Il titolo dello stagno per la fabbricazione delle misure sarà di 82 centesimi di fino almeno: cioè il metallo non deve contenere meno di 82 per cento di stagno puro, e più di 18 per cento di piombo.

Art. 50. Queste misure avranno la forma di un cilindro retto, la di cui altezza sarà eguale o doppia del diametro; le pareti ed il fondo dovranno essere esenti da sgonfi, puliche ed altri difetti, ed avere dappertutto una spessezza sufficiente ad impedire che desse si sformino facilmente per l'uso.

Le dimensioni di queste misure, quando l'altezza è doppia del diametro, sono indicate nella tabella che segue:

| Nomi delle misure | Dimensioni interne | |
|---|---|---|
| | Altezza | Diametro |
| | Millimetri | Millimetri |
| Doppio Litro ......... | 216,8 | 108,4 |
| Litro ......... | 172,0 | 86,0 |
| Mezzo Litro ......... | 136,6 | 68,3 |
| Doppio Decilitro ...... | 100,6 | 50,3 |
| Decilitro ...... | 79,9 | 39,9 |
| Mezzo Decilitro ...... | 63,4 | 31,7 |
| Doppio Centilitro...... | 46,7 | 23,4 |
| Centilitro ..... | 37,1 | 18,5 |

E quando il diametro è uguale all'altezza le dimensioni interne di queste misure sono indicate nella tabella di cui all'articolo 29 del presente regolamento: e per le due ultime misure le dimensioni sono le seguenti, cioè:

Per il doppio centilitro . . millimetri 29,5
Pel centilitro ....... » 23,4

Art. 51. Nelle misure di stagno la superficie interna dovrà essere conservata quale esce dal gitto, cioè non dovrà essere tornita, nè lisciata. La superficie dell'orlo dovrà essere ben piana.

Art. 52. Il nome della misura potrà iscriversi sulla misura stessa, o sopra una lastra di metallo saldata sopra di essa; il titolo dello stagno s'imprimerà sotto il fondo.

Art. 53. La tolleranza sulla capacità delle misure di stagno è fissata come nella tabella seguente:

*Tabella delle tolleranze nella capacità delle misure di stagno.*

| Nomi delle misure | Tolleranze |
|---|---|
| | Millimetri |
| Doppio Litro .............. | 3,0 |
| Litro .............. | 2,0 |
| Mezzo Litro .............. | 1,5 |
| Doppio Decilitro .............. | 1,0 |
| Decilitro .............. | 0,6 |
| Mezzo Decilitro .............. | 0,4 |
| Doppio Centilitro.............. | 0,3 |
| Centilitro.............. | 0,2 |

Art. 54. È permesso l'uso delle misure di latta dal doppio litro fino al doppio centilitro: queste misure hanno la forma di cilindri d'altezza eguale o doppia del diametro.

Art. 55. La parete curva delle misure di latta sarà di un solo foglio, salvo pel doppio litro pel quale potrà essere di due parti saldate insieme: questa parete s'investirà dalla parte inferiore in un orlo rilevato ad angolo retto tutto intorno al fondo. Il lembo superiore sarà ripiegato in giù in modo da formare un bordo raddoppiato di larghezza sufficiente da potervi inscrivere il nome della misura.

Si apporranno due goccie di stagno, l'una sulla saldatura del fondo, l'altra sul bordo superiore, per potervi stampare il bollo di prima verificazione ed il bollo annuo.

Art. 56. Per le misure di latta, le tolleranze sulla capacità sono indicate nella tabella che segue:

*Tabella delle tolleranze nella capacità delle misure in latta.*

| Nomi delle misure | Tolleranze |
|---|---|
| | Millimetri |
| Doppio Litro ............. | 4 |
| Litro ............. | 3 |
| Mezzo Litro ............. | 2 |
| Doppio Decilitro ......... | 1,5 |
| Decilitro ......... | 1,0 |
| Mezzo Decilitro ......... | 0,6 |

Art. 57. Le misure pei liquidi, dal doppio litro al doppio decilitro inclusivamente, si potranno fare anche di vetro trasparente, in forma di bottiglia o caraffa. Un tratto inciso sul collo della misura indica l'altezza alla quale deve giungere il liquido.

Il nome della misura e il bollo della verificazione saranno stampati sopra una lastretta di stagno ripiegata in anello, e saldata o ribadita intorno al collo della medesima. Il collo sarà di forma tale che l'anello non ne possa uscire. Le lastrette potranno anche essere formate d'una lega che contenga la metà soltanto di stagno.

Art. 58. Le stesse misure potranno ancora farsi di maiolica o d'altra terra, con manico e beccuccio o senza, purchè siano d'altezza un po' maggiore del diametro della bocca.

L'altezza alla quale deve arrivare il liquido è indicata da una lastretta di stagno: questa lastra porterà il bollo di verificazione, come pure il nome della misura quando questo non si trovi già scritto sulla misura stessa in modo incancellabile. Il bollo della verificazione potrà anche essere impresso sopra una goccia di stagno infissa nella parte superiore della misura: nel qual caso l'altezza alla quale deve arrivare il liquido sarà indicata da due tratti incisi internamente ed alle estremità di uno stesso diametro.

Art. 59. La tolleranza nelle dimensioni delle misure di capacità pei liquidi è di un centesimo per le misure in metallo, e di un cinquantesimo per quelle in legno; questa tolleranza è accordata tanto in più che in meno.

§ 4. — *Strumenti per misurare il gas-luce.*

Art. 60. I misuratori del gas-luce, qualunque ne sia la struttura, non potranno essere introdotti in commercio senza che siano stati presentati prima e che ne abbiano riportato il bollo. Questo bollo non sarà apposto che a quei misuratori, nei quali la differenza tra il volume effettivo di gas che vi passa in un determinato tempo e quello espresso nell'indice dello strumento medesimo non eccede due litri su cento; la tolleranza intendesi sempre in più ed in meno.

CAPO V. — *Dei pesi in generale.*

§ 1.

Art. 61. I pesi di cui è permesso l'uso in commercio sono:

50 chilogrammi, ossia 5 miriagrammi
20 » » 2 »
10 » » 1 »
5 »
2 »
1 chilogramma
5 ettogrammi
2 »
1 ettogramma
50 grammi, ossia 5 decagrammi
20 » » 2 »
10 » » 1 »
5 »
2 »
1 gramma
5 decigrammi
2 »
1 decigramma
5 centigrammi
2 »
1 centigramma
5 milligrammi
2 »
1 milligramma.

Tutti questi pesi possono farsi di ottone o di altra lega egualmente resistente; tutti quelli che superano il doppio decagramma possono farsi egualmente di ferro fuso (ghisa o ferraccio).

§ 2. — *Dei pesi di ferro fuso.*

Art. 62. I pesi di ferro fuso hanno la forma di piramidi tronche, la cui base è un rettangolo con gli angoli smussati a quarto di circolo pei pesi di 50 e di 20 chilogrammi, ed un esagono regolare senza smussature per tutti gli altri.

Le loro dimensioni sono indicate nelle due tabelle che seguono:

*Pesi a base rettangolare.*

| Pesi | Lati della base inferiore | | Lati della base superiore | | Altezza del peso |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza | Larghezza | |
| | Millim. | Millim. | Millim. | Millim. | Millim. |
| 50 chilogrammi | 318 | 210 | 288 | 181 | 136 |
| 20 » | 245 | 157 | 221 | 133 | 100 |

*Pesi a base esagona.*

| Pesi | Lato della base | Lato della faccia superiore | Altezza del peso |
|---|---|---|---|
| | Millimetri | Millimetri | Millimetri |
| 10 chilogrammi .. | 89 | 82 | 82 |
| 5 » .. | 72 | 66 | 66 |
| 2 » .. | 53 | 48 | 48 |
| 1 » .. | 42 | 39 | 39 |
| 5 ettogrammi .. | 34 | 31 | 31 |
| 2 » .. | 26 | 23 | 23 |
| 1 » .. | 20 | 18 | 18 |
| 5 decagrammi .. | 15,5 | 14 | 14 |

Tutti questi pesi hanno inferiormente una cavità di capacità sufficiente a ricevere la tara, cioè quella quantità di piombo che è necessaria per ridurre il peso al suo giusto valore.

La cavità destinata a ricevere la tara sarà turata da una vite sulla cui testa si collocherà una goccia di stagno; su questa goccia verrà impresso il bollo di verificazione; tale goccia dovrà collocarsi in modo che aderisca da una parte al corpo del peso, e dall'altra alla vite che chiude il vano in cui è rinchiusa la tara.

Art. 63. Un anello di tondino di ferro dolce saldato a fuoco è attaccato al centro della faccia superiore del peso per mezzo di un cappietto di ferro, le cui estremità penetrano nella cavità descritta nell'articolo precedente, e vi sono solidamente ritenute dal piombo della tara.

L'anello dovrà potersi allogare in una scanalatura circolare praticata sulla faccia superiore della piramide.

Art. 64. La faccia superiore della piramide sarà cinta di un orlo rilevato, e porterà inscritto in rilievo il valore del peso espresso in cifre arabiche seguite dalle abbreviazioni chilog., oppure ettog., decag., secondo l'unita alla quale queste cifre si riferiscono.

Art. 65. La superficie esterna dei pesi dovrà andare esente da pulighe e sgonfi. La materia di cui il peso è formato non deve essere cruda o troppo facile a rompersi.

Art. 66. Tutti i pesi contemplati nel presente paragrafo potranno anche farsi di forma cilindrica secondo le norme prescritte nei pesi di ottone, e con le dimensioni indicate nel quadro che segue:

| Pesi | Diametro del cilindro eguale all'altezza | Altezza del bottonè |
|---|---|---|
| | Millimetri | Millimetri |
| 50 chilogrammi ....... | 178 | 89 |
| 20 » ....... | 149 | 74,5 |
| 10 » ....... | 120 | 60 |
| 5 » ....... | 94 | 47 |
| 2 » ....... | 71 | 35,5 |
| 1 » ....... | 55 | 27,5 |
| 5 ettogrammi ....... | 43 | 21,5 |
| 2 » ....... | 32 | 16 |
| 1 » ....... | 25 | 12,5 |
| 5 decagrammi ....... | 20 | 10 |

Al bottone sarà permesso di sostituire un uncino inseparabilmente unito al peso per mezzo di un anello.

Questi pesi potranno essere venduti quali provengono dal gitto coll'iscrizione in rilievo, oppure torniti coll'iscrizione incisa.

Art. 67. La tolleranza in più od in meno nelle dimensioni dei pesi in ferro sarà di 2 millimetri pei pesi maggiori di 5 chilogrammi, e di 1 millimetro per tutti quelli minori.

Art. 68. Le tolleranze pei pesi di ferro, qualunque sia la loro forma, saranno di un duemillesimo dal peso di 50 a quello di 5 chilogrammi inclusivamente; di un millesimo da 2 chilogrammi al mezzo chilogramma; di un seicentesimo pei pesi minori di mezzo chilogramma.

I valori assoluti di queste tolleranze sono indicati nella tabella seguente:

| Pesi | Tolleranze |
|---|---|
| | Grammi |
| 50 chilogrammi ............ | 25 |
| 20 » ............ | 10 |
| 10 » ............ | 5 |
| 5 » ............ | 2,5 |
| 2 » ............ | 2 |
| 1 » ............ | 1 |
| 5 ettogrammi ............ | 0,5 |
| 2 » ............ | 0,33 |
| 1 » ............ | 0,16 |
| 5 decagrammi ............ | 0,08 |

§ 3. — *Dei pesi di ottone.*

Art. 69. I pesi di ottone, dal gramma in su, sono di forma cilindrica; l'altezza, per tutti quelli maggiori del doppio decagramma, è eguale al diametro, dal doppio decagramma al mezzo decagramma essa è la metà del diametro, ed il quarto pel doppio gramma e pel gramma.

Tutti questi pesi sono sormontati da un bottone di altezza eguale alla metà di quella del cilindro per tutti i pesi maggiori del doppio decagramma; d'altezza eguale a quella del cilindro pel doppio decagramma, pel decagramma e pel mezzo decagramma; e d'altezza doppia di quella del cilindro pei pesi minori.

Nei pesi maggiori di 5 chilogrammi si potrà sostituire al bottone una impugnatura ovale in forma di anello.

Art. 70. I diametri e le altezze di tutti questi pesi si trovano indicati nella tabella seguente:

| Pesi | Diametro del cilindro | Altezza del cilindro | Altezza del bottone |
|---|---|---|---|
| | Millimetri | Millimetri | Millimetri |
| 50 chilogrammi .. | 170 | 170 | 85 |
| 20 » .. | 142 | 142 | 71 |
| 10 » .. | 114 | 114 | 57 |
| 5 » .. | 90 | 90 | 45 |
| 2 » .. | 66 | 66 | 33 |
| 1 » .. | 52 | 52 | 26 |
| 5 ettogrammi .. | 41 | 41 | 20,5 |
| 2 » .. | 30 | 30 | 15 |
| 1 » .. | 24 | 24 | 12 |
| 5 decagrammi .. | 19 | 19 | 9,5 |
| 2 » .. | 17 | 8,5 | 8,5 |
| 1 » .. | 13 | 6,5 | 6,5 |
| 5 grammi .. | 11 | 5,5 | 5,5 |
| 2 » .. | 10 | 2,5 | 5,0 |
| 1 » .. | 7 | 1,7 | 3,5 |

La tolleranza in più od in meno, nelle dimensioni dei pesi di ottone, sarà di due millimetri per quelli maggiori di 5 chilogrammi, di un millimetro per quelli di 5, di 2, di 1 chilogramma, mezzo chilogramma e doppio ettogramma; di mezzo millimetro pei pesi minori.

Art. 71. I pesi cilindrici minori di 5 ettogrammi saranno massicci e di un sol getto, e potranno avere nel fondo una cavità per ricevervi la tara di piombo, su cui s'imprimerà il bollo di verificazione.

Negli altri il bottone od anello potrà essere invitato sul cilindro, ad oggetto di chiudere la cavità nella quale verrà deposta la tara di piombo; ed in tal caso dovrà essere fermato invariabilmente da una caviglia, sulle cui teste ribadite s'imprimerà il bollo di verificazione.

Art. 72. I pesi maggiori di 5 ettogrammi potranno anche essere gittati in un sol pezzo col bottone, in modo che la cavità destinata a ricevere la tara di piombo sia aperta sul fondo.

Questa sarà allora chiusa da una vite con capocchia di forma cilindrica, la quale entri in una cavità della stessa forma.

In questo caso la faccia inferiore del peso avrà tutto intorno un risalto, sul quale il peso si appoggia; più verso il centro avrà poi una cavità emisferica scolpita metà sul corpo del peso e metà sulla vite, nella quale si apporrà la goccia di stagno che deve ricevere il bollo.

Tanto dei pesi composti di due pezzi, cioè del cilindro e del bottone, quanto di quelli gittati in un sol pezzo col bottone, le dimensioni esterne dovranno essere conformi a quelle dei pesi massicci riferite nella tabella dell'articolo 70: la spessezza delle pareti dovrà essere tale che il peso dell'ottone che essi contengono non sia minore di quello indicato dalla seguente tabella:

| Pesi cavi di ottone | Peso minimo di ottone che deve contenere |
|---|---|
| | Chilogrammi |
| 50 chilogrammi ............ | 28 |
| 20 » ............ | 7 |
| 10 » ............ | 3,50 |
| 5 » ............ | 1,90 |
| 2 » ............ | 0,85 |
| 1 » ............ | 0,45 |
| 5 ettogrammi ............ | 0,25 |

Art. 73. Nei pesi di ottone, siano essi massicci o cavi, la superficie esterna dovrà essere ben liscia, senza pulighe e sgonfi.

Art. 74. I pesi minori del gramma si faranno di lastra di ottone, di packfond, o d'argento, tagliata in forma rettangola: la lastra deve avere una spessezza sufficiente per ricevere e ritenere l'impronta del nome abbreviato di ciascun peso.

Art. 75. È permesso l'uso dei pesi della forma di ciotolette coniche, che entrano le une nelle altre e stanno racchiuse in una scatola coperta dello stesso metallo, e che serve essa pure di peso legale.

La scatola con tutte le ciotole che essa contiene deve formare uno de'quattro pesi seguenti, cioè:

Un chilogramma, un mezzo chilogramma, un doppio ettogramma, od un ettogramma.

Le figure e le dimensioni di questi pesi a ciotola devono essere conformi ai modelli od esemplari che saranno deposti presso ciascun Ufficio di verificazione.

Art. 76. La faccia superiore dei pesi cilindrici in lastra e l'orlo dei pesi a ciotola porterà inscritto il valore del peso espresso in chilogrammi, ettogrammi, grammi ed unità minori del gramma. L'inscrizione consisterà in un numero scritto cifre arabiche e seguìto dalla parola chilogrammi, o dalle abbreviazioni ettogr., gram., decigr., c. gr., m. gr., secondo che esso numero si riferisce a chilogrammi, ettogrammi, grammi, decigrammi, centigrammi o milligrammi.

Art. 77. Le tolleranze per tutti indistintamente i pesi contemplati nel presente paragrafo sono quali risultano dalla tabella seguente:

| Pesi | Tolleranze |
|---|---|
| | Grammi |
| 50 chilogrammi ............... | 3 |
| 20 » ............... | 1,5 |
| 10 » ............... | 0,8 |
| 5 » ............... | 0,5 |
| 2 » ............... | 0,25 |
| 1 » ............... | 0,15 |
| 5 ettogrammi ossia 500 grammi .. | 0,10 |
| 2 » 200 » .. | 0,05 |
| 1 » 100 » .. | 0,03 |
| 5 decagrammi ossia 50 grammi .. | 0,025 |
| 2 » 20 » .. | 0,020 |
| 1 » 10 » .. | 0,015 |
| 5 grammi ............... | 0,010 |
| 2 » ............... | 0,004 |
| 1 » ............... | 0,002 |
| 5 decigrammi ............... | 0,001 |
| 2 » ............... | |
| 1 » ............... | |

Art. 78. È tollerato l'uso de' marchi, che servono a riconoscere il giusto peso delle monete in corso, con che ciascun marchio porti inscritto il nome della moneta di cui rappresenta il peso, ed il valore di questo peso espresso in grammi, centigrammi e milligrammi.

CAPO VI. — *Degli strumenti per pesare.*

§ 1.

Art. 79. Gli strumenti per pesare, il cui uso è permesso in commercio, sono:

La bilancia a braccia eguali (*);

La stadera semplice;

La bilancia a bilico, e la stadera a bilico o a ponte bilico.

Ogni altro strumento da pesare, prima di essere introdotto nel commercio, dovrà essere stato sottoposto all'approvazione del Governo.

(*) Sono comprese fra le bilancie di questa specie quelle dette *a pendolo*.

§ 2. — *Della bilancia a braccia eguali.*

Art. 80. Nella bilancia a braccia eguali, le due parti del giogo a destra ed a sinistra del centro del moto, o del punto di appoggio, devono avere la stessa forma e le stesse dimensioni, e le distanze di questo punto dai due punti di sospensione devono essere eguali.

Quindi restano assolutamente proibite quelle bilancie, nelle quali i punti di sospensione dei piatti possono avvicinarsi od allontanarsi dal centro del moto per diverse posizioni del giogo.

Art. 81. Quando i piatti sono scarichi o caricati di pesi uguali, la bilancia deve fermarsi in una posizione, in cui la retta che passa pei punti di sospensione sia orizzontale.

Art. 82. La bilancia a braccia eguali deve essere oscillante, cioè così costrutta, che, quando è caricata di pesi eguali e lasciata libera a se stessa, il giogo non possa arrestarsi in una posizione inclinata, ma debba tornare da sè alla posizione orizzontale oscillando da una parte e dall'altra di questa posizione.

Le sole bilancie oscillanti saranno ammesse alla verificazione.

Art. 83. Il centro del moto dovrà trovarsi nella linea retta che passa pei punti di sospensione, o di pochissimo al di sotto di questa retta, per modo che la bilancia continui sempre ad essere oscillante anche sotto il massimo carico a cui è destinata.

L'indicazione di questo massimo carico, ossia della portata della bilancia, dovrà sempre essere inscritta sul giogo in modo ben visibile e permanente, in tutte le bilancie la cui portata è maggiore di 50 grammi.

Art. 84. La mobilità di ogni bilancia deve essere tale che quando essa è caricata in ciascuno dei piatti di un peso eguale alla sua portata, se si aggiunga da una parte o dall'altra un peso eguale ad un duemillesimo di questa portata, il giogo si inclini sensibilmente dalla parte più caricata.

Art. 85. Il giogo delle bilancie potrà farsi di ferro, di ottone o d'altra lega metallica egualmente solida e poco alterabile; e quando la portata della bilancia ecceda 20 chilogrammi, il suo giogo potrà anche farsi di ferro fuso (ghisa). In tutti i casi però il perno o coltello che forma il punto d'appoggio, e gli spigoli che formano i punti di sospensione, dovranno essere di acciaio temperato.

Qualunque sia la materia di cui il giogo è formato, la sua forma e le sue dimensioni dovranno essere tali che non riesca troppo pesante, e non pieghi sensibilmente sotto il più gran carico al quale è destinato.

Art. 86. Il coltello di mezzo deve essere di un sol pezzo solidamente fermato nel giogo: il suo tagliente deve essere vivo, perfettamente diritto e perpendicolare al piano in cui il giogo si muove.

Art. 87. Gli occhi della trutina saranno rivestiti d'acciaio temperato nella parte dove si appoggia il tagliente del perno; questi occhi e la sospensione dei piatti debbono essere così conformati, che, quando la bilancia è in azione, il perno sia orizzontale, e siano perfettamente liberi i movimenti di esso perno e degli uncini di sospensione.

Art. 88. In quelle bilancie che portano un ago o perpendicolo, questo dovrà essere ben normale alla linea che passa pei due punti di sospensione, e non dovrà fregare contro la trutina.

L'ago potrà essere collocato tanto al disopra, quanto al disotto del giogo: in ogni caso esso o qualsivoglia indice della orizzontalità del giogo dovrà essere solidamente e invariabilmente fermato al giogo stesso.

§ 3. — *Della stadera semplice.*

Art. 89. Nella stadera si richiede che quando il piatto è caricato di un peso eguale a quello indicato dalla tacca dove si è condotto il corrente, la stanga si fermi in una posizione orizzontale, e l'ago si trovi coperto dalle gambe della trutina.

Art. 90. La stanga della stadera sarà di ferro lavorato, e potrà anche farsi di ottone quando la sua portata non ecceda cinque chilogrammi.

In ogni caso la forma e le dimensioni della stanga dovranno essere tali, che essa non riesca troppo pesante, e non si pieghi sensibilmente, caricata della massima portata.

Art. 91. La stadera deve essere oscillante, cioè, quando essendo equilibrata viene casualmente ad inclinarsi, essa non deve traboccare, ma ritornare verso la posizione di equilibrio oscillando da una parte e dall'altra di essa.

Art. 92. La mobilità della stadera ordinaria deve essere tale, che, quando essa è caricata dalla sua massima portata, l'aggiunta di un peso eguale al seicentesimo della portata medesima ne faccia inclinare sensibilmente la stanga.

Nelle stadere destinate a pesare sostanze di gran valore, come bozzoli, sete, ecc., la mobilità dovrà manifestarsi quando si aggiunga sul piatto carico della massima portata la duemillesima della portata stessa.

Art. 93. Il fondo di tutte le tacche dovrà trovarsi sopro una medesima retta: questa retta prolungata potrà passare pel centro del moto e per quello di sospensione, od essere parallela od anche obliqua alla retta che passa per questi due punti, purchè però la stadera sia sempre oscillante sotto qualunque carico compreso nella sua portata.

La stadera potrà farsi a due portate, oppure ad una sola portata, con masse di raddoppio e nonnio, purchè sia soddisfatta per ciascuna di esse la precedente condizione.

È anche permessa la stadera a rapporto, detta *a bilancia*, per pesare carri, legna ed altre materie.

Art. 94. Tutti i perni, cioè tanto quelli di sospensione, come quelli del punto d'appoggio, dovranno essere di acciaio temperato, sufficientemente robusti e solidamente fermati nella stanga; i loro taglienti dovranno essere ben vivi e dritti, e perpendicolari al piano in cui la stanga si muove.

Art. 95. Gli occhi delle trutine ed i coltelli debbono essere così conformati, che quando la stadera è in azione, i taglienti dei coltelli siano orizzontali e riescano perfettamente libere le sospensioni della stanga e del piatto: le parti degli occhi delle trutine, alle quali si appoggiano i coltelli, devono essere di acciaio temperato.

Art. 96. L'ago deve avere la stessa larghezza delle gambe della trutina, in modo che faccia conoscere ogni piccola inclinazione della stanga; esso non dovrà mai fregare contro le gambe della trutina.

Art. 97. La stanga non potrà portare altre divisioni che quelle decimali, multipli e sottomultipli del chilogramma; queste divisioni dovranno essere perfettamente eguali fra loro e distinte coi relativi numeri.

Sulla stanga dovrà inscriversi in modo visibile e permanente la portata della stadera espressa in chilogrammi, ed il peso del suo romano e del nonnio.

Il peso delle masse di raddoppio dovrà essere anche inscritto sulla stanga.

Art. 98. Nelle stadere a mano la forma del corrente dev'essere tale che egli non possa uscire dalla stanga.

Art. 99. Il romano, il nonnio ed i raddoppi potranno essere di ferro battuto o fuso, d'ottone o d'altra lega egualmente resistente; ciascuno d'essi dovrà essere d'un sol pezzo ed inseparabile dal rispettivo corrente; essi dovranno portare inscritto il numero che indica la portata della stadera a cui appartengono e quello del loro peso.

Il peso del nonnio dovrà essere la decima o la vigesima parte del peso del romano.

§ 4. — *Delle bilance a bilico, e delle stadere a bilico o a ponte bilico.*

Art. 100. Nelle bilance o stadere a bilico la portata deve sempre essere inscritta in modo ben visibile e permanente sullo strumento, il quale deve portar con sè un mezzo di riconoscere se il suo tavolato sia collocato bene orizzontale.

Art. 101. Le bilance e le stadere a bilico debbono essere oscillanti ed avere una tal mobilità, che, quando sono caricate della intera portata, aggiungendo sul tavolato un peso eguale ad un millesimo di questa portata, quest'aggiunta produca un sensibile movimento nel giogo.

Art. 102. Nelle bilance a bilico, il rapporto tra il peso collocato sul tavolato e quello che lo equilibra nel piatto dovrà essere di 1 a 10, o ad un multiplo di 10.

Art. 103. Tutte le leve che entrano nella costruzione di questi strumenti, e perciò anche il giogo della bilancia, o la stanga della stadera, debbono aver forme e dimensioni tali che non pieghino sensibilmente sotto il carico della massima portata; la posizione dei coltelli, per mezzo dei quali si fa la sospensione, dovrà essere tale che, collocando uno stesso peso in qualunque parte del tavolato, la pesata dia sempre lo stesso risultato.

Art. 104. Tutti i coltelli ed i cuscinetti dovranno essere d'acciaio temperato; i taglienti dei coltelli saranno diritti, ben vivi, solidamente fermati nelle diverse leve, e perpendicolari al piano del movimento.

Art. 105. I taglienti di tutti i coltelli collocati sotto il tavolato debbono essere nello stesso piano orizzontale, e così pure tutti quelli del giogo della stanga; salvo quello che serve di punto d'appoggio, che potrà essere un poco al disotto di questo piano.

Art. 106. Tutte le disposizioni stabilite negli articoli 90, 97, 99 del presente regolamento, e relative alle divisioni della stanga ed al romano, si applicano egualmente alle stadere a bilico.

CAPO VII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 107. È autorizzato provvisoriamente, per la misurazione dei cereali nei porti franchi dello Stato, l'uso del mezzo ettolitro e del doppio decalitro costrutti con doghe di legno, ed in forma di tronco di cono retto, con che però siano adempiute, relativamente al loro impiego ed alla loro struttura, le seguenti condizioni:

1° Che portino esteriormente la leggenda *porto franco di .........* scritta a grossi caratteri e collocata inferiormente alle parole *mezzo ettolitro* o *doppio decalitro*.

2° Che dessi siano costrutti con doghe di quercia, di noce, o di altro legno non meno resistente, tenute in sesto quelle del mezzo ettolitro da quattro cerchi, tre dei quali in legno, ed il quarto, che forma l'orlo della misura, in ferro; e quelle del doppio decalitro da tre cerchi, di cui uno in ferro come sopra.

3° Che le loro dimensioni interne siano come segue:

Per il mezzo ettolitro,
Diametro della base superiore centimetri 46
Id. inferiore » 37
altezza » 37
Per il doppio decalitro,
Diametro della base superiore centimetri 34
Id. inferiore » 27
altezza » 27

sulle quali però sia accordata la stessa tolleranza di cui all'articolo 29 del presente regolamento per le misure in legno.

4° Che lo spessore delle doghe del mezzo ettolitro non sia minore di 6 millimetri, e di 4 la spessezza di quelle del doppio decalitro: che lo spessore del fondo del primo non sia minore di dieci millimetri, e di otto quello del doppio decalitro; che la larghezza dei cerchi di legno non sia minore di 5 centimetri, e la loro grossezza di 3 millimetri.

5° Che la pianca ed il bolzone siano in ferro, ed uniti alla misura in modo invariabile. La sezione trasversale della pianca sia un segmento di circolo di 11 millimetri di diametro e di 9 millimetri di saetta pel mezzo ettolitro; e di 9 millimetri di diametro con 7 millimetri di saetta pel doppio decalitro. La sezione trasversale del bolzone sia un circolo di dieci millimetri di diametro pel primo e di 8 millimetri pel secondo.

6° La rasiera abbia la forma di parallelepipedo rettangolare, e ne sia bene appianata la faccia che nell'atto di togliere il colmo alla misura deve appoggiarsi all'orlo ed alla pianca.

7° Che il modo di unire la pianca ed il bolzone alla misura, di collocare il fondo ed investire superiormente le doghe nei cerchi di ferro che ne formano l'orlo, sia conforme al modello che è deposto presso l'ufficio del verificatore della città dove è il porto franco.

8° Che il mezzo ettolitro ed il doppio decalitro in forma di cono tronco non possano essere impiegati fuori del porto franco, e debbano ogni mese essere presentati alla verificazione per ricevervi un bollo.

Art. 108. Potranno continuare ad essere ammessi alla verificazione periodica i pesi, le misure e gli strumenti per pesare costrutti secondo le norme del regolamento 3 agosto 1857, che avranno ricevuto il bollo di prima verificazione avanti la promulgazione del presente regolamento.

*Visto d'ordine di S. M.*
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CORDOVA.

Allegato D.

N° 2977.

REGIO DECRETO *con cui il servizio dei pesi e delle misure è posto nelle attribuzioni dell'amministrazione delle Tasse e del Demanio.*

10 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 luglio 1861, n° 132, ed i regolamenti relativi annessi ai reali decreti 28 luglio e 13 ottobre 1861, numeri 163 e 320;

Visto il regio decreto 11 settembre 1864, n° 1931;

Visto il regio decreto 27 maggio 1866, numero 2963, col quale venne attribuito alle competenze del Ministero delle finanze il servizio dei pesi e delle misure;

Sulla proposizione del ministro delle finanze,

Udito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio dei pesi e delle misure è posto nelle attribuzioni dell'amministrazione delle tasse e del demanio, alla quale spetta la riscossione dei relativi proventi.

Art. 2. Il personale addetto al servizio dei pesi e delle misure fa parte del personale dell'amministrazione delle tasse e del demanio.

Nulla è innovato al ruolo organico stabilito dal regio decreto 11 settembre 1864, n° 1931, insino a che non sarà provveduto al suo riordinamento.

Art. 3. Le incombenze che dalle leggi e dai regolamenti sui pesi e sulle misure sono ora affidate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed alle prefetture e sotto-prefetture, saranno esercitate dal Ministero delle finanze e dalle direzioni provinciali delle tasse e del demanio, secondo le norme di competenza che verranno stabilite.

La pubblicazione prescritta dalla prima parte dell'articolo 67 del regolamento 28 luglio 1861 continuerà tuttavia a farsi per cura dei prefetti, di concerto coi direttori delle tasse.

Art. 4. I prefetti e sotto-prefetti continueranno parimente ad esercitare, in concorso coi direttori demaniali, la sorveglianza sull'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi ai pesi ed alle misure, loro attribuita dall'articolo 5 del regolamento sopracitato.

Art. 5. I direttori delle tasse dovranno compilare e rivedere le tabelle di cui è cenno all'articolo 35 del regolamento e sottoporle all'approvazione del prefetto che provvederà per la pubblicazione ordinata dall'articolo 36 successivo.

Art. 6. L'inventario del materiale di verificazione, prescritto dall'articolo 33 del Regolamento predetto, e la ricognizione annuale dell'inventario medesimo, avrà luogo in contraddittorio di un Ispettore o Sott'Ispettore delle tasse.

Tali inventari e verbali di ricognizione saranno redatti in triplice originale da rimanere uno presso l'Ufficio di verificazione, l'altro sarà depositato all'Ufficio di direzione ed un terzo trasmesso al Ministero delle Finanze.

Art. 7. I Direttori e i loro delegati avranno facoltà, per le occorrenze di servizio, di riconoscere i campioni dei pesi e delle misure depositati presso gli Uffizi di Prefettura.

Art. 8. I ruoli degli utenti e dei diritti di verificazione, appena formati, verranno dai verificatori rimessi al Direttore della Provincia, il quale, previa apposizione del *visto*, li trasmetterà alle Giunte comunali allo scopo previsto dall'articolo 77 del Regolamento. Il Prefetto, tostochè li avrà resi esecutivi, ne farà la consegna al Direttore che provvederà per la pubblicazione e riscossione.

Art. 9. Le dichiarazioni coi documenti, di cui è cenno all'articolo 4 del Regolamento 13 ottobre 1861 sulla fabbricazione dei pesi e delle misure, saranno presentate al Direttore delle Tasse della provincia da cui dipende il Comune nel quale ha luogo la fabbricazione. Il Direttore dovrà notificare la dichiarazione al Prefetto della Provincia.

Art. 10. Gl'Impiegati dei pesi e delle misure nelle relazioni di servizio corrisponderanno coi Direttori demaniali della Provincia in cui ha sede l'Ufficio di verificazione, e saranno tenuti all'osservanza delle discipline vigenti per l'amministrazione delle Tasse e del Demanio.

Oltre agli incarichi loro assegnati dalle Leggi, Regolamenti ed Istruzioni sui pesi e sulle misure, gl'Impiegati suddetti dovranno anche attendere alle operazioni relative alle imposte dirette ed a quelle altre incumbenze di servizio poste nelle attribuzioni dell'amministrazione delle Tasse e del Demanio che verranno loro affidate.

Art. 11. Il presente Decreto avrà esecuzione col 1° luglio 1866, e da quel giorno s'intendono abrogate le disposizioni contrarie al medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

A. SCIALOJA.

BARBERIS FRANCESCO, *gerente*.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA